

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/61 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 460,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'iniziale «fase di liquidità» della crisi finanziaria iniziata nel 2007, molti enti creditizi incontrarono difficoltà considerevoli, nonostante gli adeguati livelli di capitale mantenuti, per aver mancato di oculatezza nella gestione del rischio di liquidità. Per alcuni divenne eccessiva la dipendenza dal finanziamento a breve termine, canale che si esaurì rapidamente allo scoppio della crisi. Tali enti si ritrovarono quindi in una situazione di vulnerabilità dinanzi alle richieste di liquidità, perché non detenevano attività liquide in volume sufficiente a soddisfare le richieste di ritiro di fondi (deflussi) durante il periodo di stress. Gli enti creditizi furono poi costretti a svendere in urgenza le attività, con conseguenti spirale autoindotta di ribasso dei prezzi e mancanza di fiducia del mercato sfociate in una crisi di solvibilità. Alla fine molti enti creditizi divennero eccessivamente dipendenti dalle provviste di liquidità fornite dalle banche centrali e solo l'iniezione di ingenti fondi pubblici ne permise il salvataggio. Si palesò pertanto la necessità di stabilire un requisito particolareggiato di copertura della liquidità, nell'intento di scongiurare questo rischio affrancando gli enti creditizi dall'eccessiva dipendenza dal finanziamento a breve termine e dalla provvista di liquidità fornita dalle banche centrali e aumentandone la resilienza agli shock improvvisi di liquidità.
- (2) L'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti creditizi un requisito di copertura della liquidità formulato in termini generali come l'obbligo di detenere «attività liquide, la somma del cui valore copre i deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress». L'articolo 460 del medesimo regolamento conferisce alla Commissione il potere di precisare in dettaglio tale requisito di copertura della liquidità, così come di precisare in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti creditizi livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti. In linea con il considerando (101) dello stesso regolamento, le norme dovrebbero essere equivalenti al coefficiente di copertura della liquidità fissato nel quadro internazionale per la misurazione, le norme e il controllo del rischio di liquidità elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («Comitato di Basilea»), tenendo conto delle specificità dell'Unione e nazionali. Fino alla piena attuazione del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1° gennaio 2018 è opportuno che gli Stati membri possano applicare agli enti creditizi un requisito di copertura della liquidità che arrivi fino al 100 % in conformità al diritto nazionale.
- (3) In linea con gli standard sulla liquidità del Comitato di Basilea, è opportuno adottare norme che definiscano il requisito di copertura della liquidità come il rapporto tra la riserva di «attività liquide» dell'ente creditizio e i suoi

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

«deflussi netti di liquidità» nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario. I «deflussi netti di liquidità» andrebbero calcolati deducendo gli afflussi di liquidità dell'ente creditizio dai suoi deflussi di liquidità. Il coefficiente di copertura della liquidità dovrebbe essere espresso in percentuale e fissato, una volta a pieno regime, ad un livello minimo del 100 %, a indicazione del fatto che l'ente creditizio detiene attività liquide sufficienti a soddisfare i deflussi netti di liquidità nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni. Nel corso di tale periodo l'ente creditizio dovrebbe essere in grado di convertire rapidamente in contante le attività liquide senza ricorrere a provviste di banche centrali o a fondi pubblici, con il possibile effetto che il suo coefficiente di copertura della liquidità scenda temporaneamente al di sotto del 100 %. Qualora tale effetto si concretasse o se ne prevedesse il concretamento in un qualsiasi momento, l'ente creditizio dovrebbe soddisfare i requisiti specifici dell'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013, che impongono il tempestivo ripristino del livello minimo di coefficiente di copertura della liquidità.

- (4) Ai fini della riserva di liquidità dell'ente creditizio dovrebbero rientrare nella definizione di «attività liquide» soltanto le attività liberamente trasferibili e rapidamente convertibili in contante sui mercati privati in tempi brevi senza significativa perdita di valore. Coerentemente con la parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 e con la classificazione delle attività liquide operata dal Comitato di Basilea, è opportuno che norme adeguate distinguano tra attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime, o attività di livello 1, e attività di liquidità e di qualità creditizia elevate, o attività di livello 2, suddividendo ulteriormente le seconde in attività di livello 2A e di livello 2B. L'ente creditizio dovrebbe detenere una riserva adeguatamente diversificata di attività liquide, in funzione delle loro rispettive liquidità e qualità creditizia. È pertanto opportuno assoggettare ciascun livello e sottolivello a requisiti specifici in termini di coefficienti di scarto (*haircut*) e limiti della riserva complessiva, così come è opportuno, nel caso, applicare requisiti differenziati tra livelli o sottolivelli, e tra categorie di attività liquide all'interno dello stesso livello o sottolivello, che dovrebbero farsi più rigorosi via via che scende la classificazione di liquidità.
- (5) Alle attività liquide dovrebbero applicarsi determinati requisiti generali e operativi che ne permettano la conversione in contante in tempi brevi, fatte salve, ove appropriato, alcune eccezioni per specifiche attività di livello 1. Tali requisiti dovrebbero prescrivere che le attività liquide detenute siano libere da ostacoli che ne impediscano la cessione, siano facili da valutare e siano quotate in borse valori riconosciute o negoziabili su mercati attivi di compravendita o di pronti contro termine. Dovrebbero altresì garantire che la funzione di gestione della liquidità dell'ente creditizio abbia in qualsiasi momento accesso alle attività liquide dell'ente e le controlli, e che le attività che compongono la riserva di liquidità siano adeguatamente diversificate. La diversificazione è importante per impedire che la capacità dell'ente creditizio di liquidare rapidamente le attività liquide senza significativa perdita di valore sia messa a repentaglio dalle attività vulnerabili a uno stesso fattore di rischio. Dovrebbe altresì essere imposto all'ente creditizio di assicurare coerenza tra la valuta di denominazione delle attività liquide e quella dei deflussi netti di liquidità, affinché un eccesso di disallineamento di valuta non comprometta la capacità di utilizzare la riserva di liquidità per soddisfare i deflussi di liquidità in una data valuta durante un periodo di stress.
- (6) In linea con le raccomandazioni formulate dall'Autorità bancaria europea (ABE) nella relazione presentata il 20 dicembre 2013 a norma dell'articolo 509, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno attribuire lo status di attività di livello 1 a tutte le tipologie di titoli emessi o garantiti dalle amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri, così come a quelli emessi o garantiti da istituzioni sovranazionali. Come rileva l'ABE, solide argomentazioni di vigilanza inducono a non operare discriminazioni tra gli Stati membri, perché l'esclusione di determinati titoli sovrani dal livello 1 incentiverebbe a investire in altri titoli sovrani all'interno dell'Unione, con conseguenti frammentazione del mercato interno e, in un contesto di crisi, aumento del rischio di contagio reciproco tra enti creditizi e rispettivi emittenti sovrani («legame tra banche ed emittenti sovrani»). Per quanto riguarda i paesi terzi, è opportuno assegnare lo status di attività di livello 1 alle esposizioni verso banche centrali e emittenti sovrani cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi delle norme sul rischio di credito di cui alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, analogamente a quanto prevede la norma del Comitato di Basilea. Alle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico andrebbe assegnato lo status di attività di livello 1 soltanto se esse sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza e se, conformemente alle citate norme sul rischio di credito, a questa è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %. Lo stesso status dovrebbe valere per le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %. In considerazione della liquidità e qualità creditizia elevatissime dimostrate da queste attività, dovrebbe essere consentito agli enti creditizi di detenerle nella riserva senza limitazioni e senza applicazione di coefficienti di scarto o di obblighi di diversificazione.
- (7) Sebbene sia in generale inopportuno rilevare come attività liquide le attività emesse dagli enti creditizi, si dovrebbe riservare un trattamento di livello 1 sia alle attività bancarie sostenute dalle amministrazioni degli Stati membri, quali le attività di enti creditizi finanziatori di prestiti agevolati e di proprietà dello Stato, sia alle attività delle banche private che godono della garanzia esplicita dello Stato. Queste ultime costituiscono un retaggio della crisi finanziaria destinato alla progressiva eliminazione; pertanto, dovrebbero essere ammissibili come attività liquide soltanto le attività bancarie con garanzia dello Stato concessa o impegnata anteriormente al 30 giugno

2014. Analogamente, le obbligazioni *senior* emesse da determinati organismi di gestione delle attività di taluni Stati membri dovrebbero essere trattate come attività di livello 1 alle stesse condizioni applicabili alle esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza, solo con effetto limitato nel tempo.

- (8) Le obbligazioni garantite sono strumenti di debito emessi da enti creditizi e garantiti da un aggregato di attività di copertura composto solitamente di mutui ipotecari o di titoli di debito pubblico di cui gli investitori sono creditori privilegiati in caso di *default*. La garanzia che li protegge e altre caratteristiche di sicurezza che presentano, come l'obbligo per l'emittente di sostituire nell'aggregato di copertura le attività in sofferenza e di mantenere l'aggregato di copertura a un valore superiore al valore nominale delle obbligazioni («requisito di copertura delle attività»), hanno contribuito a rendere le obbligazioni garantite uno strumento fruttifero relativamente a basso rischio che svolge una funzione fondamentale di raccolta fondi sui mercati ipotecari della maggior parte degli Stati membri. In taluni Stati membri il volume delle obbligazioni garantite in essere supera quello dell'insieme dei titoli di Stato in circolazione. Benché dalla relazione dell'ABE emerga che nel periodo analizzato, ossia dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2012, talune obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 hanno in particolare registrato un'eccellente performance di liquidità, l'Autorità ha raccomandato di allineare il trattamento alle norme del Comitato di Basilea equiparandole alle attività di livello 2A. Alla luce delle precedenti considerazioni sulle qualità creditizia, performance di liquidità e funzione sui mercati di raccolta fondi dell'Unione che le contraddistinguono, è nondimeno opportuno prevedere per tali obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 un trattamento da attività di livello 1. Per scongiurare rischi di eccessiva concentrazione, le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 detenute nella riserva di liquidità dovrebbero, contrariamente alle altre attività di livello 1, essere assoggettate a un massimale del 70 % della riserva totale, a un coefficiente minimo di scarto del 7 % e all'obbligo di diversificazione.
- (9) È opportuno rilevare come attività di livello 2A le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 2, assoggettandole allo stesso massimale (40 %) e allo stesso coefficiente di scarto (15 %) applicabili alle altre attività liquide di tale livello. Questa equiparazione è giustificata dai dati di mercato disponibili, in base ai quali le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 2 si sono dimostrate più liquide rispetto ad altre attività di livello 2A e 2B equiparabili, quali i titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) della classe di merito di credito 1. Ammettendo tali obbligazioni garantite nella riserva di liquidità si contribuirebbe inoltre alla diversificazione del paniere delle attività disponibili nella riserva e si eviterebbe un'indebita discriminazione o variazioni repentine e significative (*cliff effect*) tra esse e le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1. Si rilevi tuttavia che una percentuale considerevole di tali obbligazioni garantite è scivolata nella classe di merito di credito 2 a causa del declassamento del rating dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui era stabilita l'emittente, in linea con la logica del «tetto paese» (*country ceiling*) cui tipicamente s'ispirano le metodologie applicate dalle agenzie di rating del credito, che impedisce di valutare uno strumento finanziario al di sopra di un dato livello stabilito in funzione del rating dell'emittente sovrano di riferimento. Questo «tetto paese» ha impedito alle obbligazioni garantite emesse negli Stati membri in questione di raggiungere la classe di merito di credito 1, a prescindere dalla qualità creditizia della singola obbligazione, riducendone di conseguenza la liquidità rispetto alle obbligazioni garantite di analoga qualità emesse negli Stati membri che non erano stati declassati. La grande frammentazione dei mercati di raccolta fondi dell'Unione che è conseguita da questa situazione sottolinea la necessità di trovare un'alternativa adeguata al rating esterno quale uno dei criteri di regolamentazione prudenziale applicati ai fini della classificazione della liquidità e del rischio di credito delle obbligazioni garantite e di altre categorie di attività. A norma dell'articolo 39 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ relativo alle agenzie di rating del credito, la Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2015 una relazione concernente strumenti alternativi ai rating del credito, allo scopo di eliminare entro il 1° gennaio 2020 tutti i riferimenti ai rating del credito a fini regolamentari nel diritto dell'Unione.
- (10) Riguardo ai titoli garantiti da attività (ABS), coerentemente con le proprie constatazioni empiriche e con la norma del Comitato di Basilea l'ABE aveva raccomandato di rilevare come attività di livello 2B solo gli RMBS della classe di merito di credito 1, applicando loro un coefficiente di scarto del 25 %. È opportuno discostarsi anche da questa raccomandazione estendendo l'ammissibilità al livello 2B a determinati ABS garantiti da altre attività. Ampliando la gamma delle sottocategorie di attività ammissibili si aumenterebbe la diversificazione all'interno della riserva di liquidità e si favorirebbe il finanziamento dell'economia reale. Poiché i dati di mercato disponibili indicano una bassa correlazione tra gli ABS e altri tipi di attività liquide quali i titoli di Stato, da tale ampliamento risulterebbe inoltre allentato il legame tra banche ed emittenti sovrani e attenuata la frammentazione nel mercato interno. È altresì provato che, nei periodi di instabilità finanziaria, gli investitori tendono ad ammassare ABS di qualità elevata caratterizzati da una vita media ponderata breve e da rimborsi anticipati elevati, perché si tratta di strumenti convertibili in contante rapidamente e affidabili come fonte sicura di liquidità. È in particolare il caso degli ABS garantiti da prestiti o leasing per il finanziamento di veicoli a motore («ABS su prestiti auto»), che nel periodo 2007-2012 hanno registrato volatilità dei prezzi e differenziali medi di rendimento equiparabili a quelli

(1) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

degli RMBS. Anche alcuni comparti degli ABS basati sul credito al consumo, quali le carte di credito, hanno evidenziato analoghi buoni livelli di liquidità. L'ammissione di ABS garantiti da attività dell'economia reale, quali le attività citate e i prestiti alle PMI, potrebbe infine contribuire alla crescita economica, perché trasmetterebbe agli investitori un segnale positivo riguardo a tali attività. È pertanto opportuno prevedere norme adeguate che rilevino come attività di livello 2B non soltanto gli ABS che poggiano su mutui ipotecari, ma anche quelli garantiti da prestiti auto, crediti al consumo e prestiti alle PMI. Al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità della riserva di liquidità, la loro ammissibilità dovrebbe essere tuttavia assoggettata a determinati requisiti in materia di qualità elevata, rispondenti ai criteri che, in altra normativa finanziaria settoriale, vigono ai fini di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. In particolare per gli RMBS, i requisiti in materia di qualità elevata dovrebbero prevedere il rispetto di determinati rapporti prestito/valore (*loan-to-value*) o mutuo concesso/reddito percepito, che tuttavia non dovrebbero applicarsi agli RMBS emessi prima della data di applicazione del requisito di copertura della liquidità. In considerazione della minore liquidità riscontrata per gli ABS basati sul credito al consumo e su prestiti alle PMI rispetto agli RMBS e agli ABS basati su prestiti auto, ai primi dovrebbe essere applicato un coefficiente di scarto maggiore (35 %). Al pari di altre attività di livello 2B, tutti gli ABS dovrebbero essere assoggettati al massimale generale del 15 % della riserva di liquidità e all'obbligo di diversificazione.

- (11) Per le restanti attività di livello 2A e 2B è opportuno ricalcare fedelmente le norme relative a classificazione, requisiti, massimali e coefficienti di scarto sulle raccomandazioni del Comitato di Basilea e dell'ABE. Le azioni e quote di organismi di investimento collettivo (OIC) dovrebbero invece essere trattate come attività liquide dello stesso livello e della stessa categoria delle attività sottostanti l'organismo collettivo.
- (12) Nella determinazione del coefficiente di copertura della liquidità è parimenti opportuno tener presente la gestione centralizzata della liquidità che caratterizza le reti di cooperative e di sistemi di tutela istituzionale, nelle quali l'ente o organismo centrale svolge un ruolo analogo a quello di una banca centrale, alla quale i membri della rete non hanno in genere accesso diretto. È pertanto opportuno prevedere norme adeguate che rilevino come attività liquide i depositi a vista collocati dai membri della rete presso l'ente centrale e gli altri finanziamenti di liquidità che l'ente centrale mette a disposizione dei membri. I depositi non ammessi come attività liquide dovrebbero fruire dei tassi di deflusso preferenziali disponibili per i depositi operativi.
- (13) Per i depositi al dettaglio stabili il tasso di deflusso normale dovrebbe essere fissato al 5 %, ma dovrebbe essere consentita l'applicazione di un tasso di deflusso preferenziale del 3 % a tutti gli enti creditizi affiliati, in uno Stato membro, a un sistema di garanzia dei depositi rispondente a criteri rigorosi. Si dovrebbe anzitutto tener conto dell'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sul sistema di garanzia dei depositi da parte degli Stati membri. Successivamente, il sistema vigente in un dato Stato membro dovrebbe soddisfare requisiti specifici inerenti al periodo di disponibilità del rimborso, al finanziamento ex ante e all'accesso a mezzi finanziari aggiuntivi nell'eventualità di una richiesta ingente a valere sulle sue riserve. Infine, l'applicazione del tasso preferenziale del 3 % dovrebbe essere subordinata all'approvazione preventiva della Commissione, che questa dovrebbe rilasciare solo dopo aver accertato che il sistema di garanzia dei depositi dello Stato membro rispetta i criteri menzionati e che non esistono motivi imperativi per negare l'approvazione in considerazione del funzionamento del mercato interno dei depositi al dettaglio. Il tasso preferenziale del 3 % per i depositi al dettaglio stabili non dovrebbe comunque applicarsi anteriormente al 1° gennaio 2019.
- (14) L'ente creditizio dovrebbe essere in grado di individuare gli altri depositi al dettaglio esposti a tassi di prelievo più elevati. Norme adeguate fondate sugli orientamenti dell'ABE sui depositi al dettaglio soggetti a deflussi diversi dovrebbero stabilire i criteri che permettono di individuare tali depositi al dettaglio in base alle loro specificità: entità totale del deposito, natura del deposito, remunerazione, probabilità di ritiro e depositante residente o non residente.
- (15) Non si può dare per certo che, in caso di difficoltà a rispettare le obbligazioni di pagamento, l'ente creditizio riceva sempre un sostegno di liquidità da altre imprese appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale. Tuttavia, sebbene l'applicazione del coefficiente di copertura della liquidità a livello individuale non preveda nessuna deroga a norma degli articoli 8 o 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, per evitare una perdita di liquidità nel mercato interno è in linea di massima opportuno assegnare tassi di afflusso e di deflusso simmetrici ai flussi di liquidità tra due enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale, a condizione che siano presenti tutte le garanzie necessarie e solo previa approvazione delle autorità

⁽¹⁾ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

competenti interessate. I flussi transfrontalieri dovrebbero fruire di tale trattamento preferenziale solo in presenza di ulteriori criteri oggettivi, tra cui il basso profilo di rischio di liquidità sia del fornitore di liquidità sia del ricevente.

- (16) Al fine di evitare che l'ente creditizio dipenda unicamente dagli afflussi attesi per rispettare il coefficiente di copertura della liquidità e per assicurare inoltre la detenzione di un livello minimo di attività liquide, l'ammontare degli afflussi ammessi per la compensazione dei deflussi dovrebbe essere limitato al 75 % del totale dei deflussi attesi. Poiché esistono modelli aziendali specializzati, dovrebbero essere tuttavia permesse talune eccezioni, totali o parziali, a questo massimale, alla luce del principio di proporzionalità e previa approvazione delle autorità competenti. Dovrebbero rientrare tra tali eccezioni i flussi infragruppo e i flussi interni a un sistema di tutela istituzionale nonché gli enti creditizi specializzati nell'intermediazione (*pass-through*) di prestiti ipotecari o nel leasing e factoring. Inoltre, dovrebbe essere consentito agli enti creditizi specializzati nei finanziamenti per l'acquisizione di veicoli a motore o nel credito al consumo di innalzare il massimale al 90 %. Queste eccezioni dovrebbero essere disponibili a livello sia individuale sia consolidato, ma solo se sono soddisfatti determinati criteri.
- (17) Il coefficiente di copertura della liquidità dovrebbe applicarsi agli enti creditizi su base sia individuale sia consolidata, a meno che l'autorità competente conceda una deroga all'applicazione su base individuale conformemente agli articoli 8 o 10 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il consolidamento delle filiazioni nei paesi terzi dovrebbe tenere debitamente conto dei requisiti di copertura della liquidità ivi applicabili. Pertanto, le norme sul consolidamento nell'Unione non dovrebbero riservare alle attività liquide e ai deflussi o afflussi di liquidità nelle filiazioni nei paesi terzi un trattamento più favorevole di quello previsto dalla normativa nazionale di tali paesi.
- (18) A norma dell'articolo 508, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Commissione deve riferire entro il 31 dicembre 2015 ai colegislatori se e in che modo il requisito di copertura della liquidità di cui alla parte sei di detto regolamento debba applicarsi alle imprese di investimento. Fino alla data di applicazione di tale disposizione le imprese di investimento dovrebbero rimanere soggette alla normativa nazionale degli Stati membri che disciplina il requisito di copertura della liquidità. Tuttavia, le imprese di investimento che fanno parte di gruppi bancari dovrebbero essere soggette su base consolidata al coefficiente di copertura della liquidità fissato nel presente regolamento.
- (19) A norma dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente creditizio è tenuto a segnalare all'autorità competente il requisito di copertura della liquidità precisato in dettaglio nel presente regolamento.
- (20) Per concedere agli enti creditizi tempo sufficiente per conformarvisi totalmente, il requisito particolareggiato di copertura della liquidità dovrebbe essere introdotto gradualmente secondo il calendario stabilito all'articolo 460, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, iniziando con un minimo del 60 % a partire dal 1° ottobre 2015 per arrivare al 100 % il 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme che precisano nei particolari il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli enti creditizi sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

2. Gli enti creditizi si conformano su base individuale al presente regolamento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione del presente regolamento su base individuale nei confronti di un ente creditizio, conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste da detti articoli.
3. Laddove il gruppo comprenda uno o più enti creditizi, l'ente impresa madre nell'UE, l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento su base consolidata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e tutte le seguenti disposizioni:
- le attività di paesi terzi conformi ai requisiti del titolo II e detenute da una filiazione in un paese terzo non sono rilevate come attività liquide ai fini consolidati se non sono ammesse come attività liquide dalla normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità;
 - i deflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità, a percentuali superiori a quelle indicate nel titolo III sono consolidati in base ai tassi superiori indicati da tale normativa nazionale;
 - gli afflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità, a percentuali inferiori a quelle indicate nel titolo III sono consolidati in base ai tassi inferiori indicati da tale normativa nazionale;
 - le imprese di investimento appartenenti al gruppo sono assoggettate all'articolo 4 del presente regolamento su base consolidata e, relativamente alla definizione di attività liquide, di afflussi di liquidità e di deflussi di liquidità, all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini sia individuali sia consolidati. Fatta eccezione per la disposizione della presente lettera, in attesa della definizione di un requisito di coefficiente di copertura della liquidità conformemente all'articolo 508 del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di investimento restano soggette al requisito particolareggiato in materia di coefficiente di copertura della liquidità loro applicabile in base alla normativa nazionale dei singoli Stati membri;
 - a livello consolidato l'importo degli afflussi risultanti dall'ente creditizio specializzato di cui all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, è rilevato solo fino a concorrenza dell'importo dei deflussi risultanti dallo stesso ente.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «attività di livello 1», le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- «attività di livello 2», le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B conformemente al titolo II, capo 2;
- «riserva di liquidità», l'importo delle attività liquide detenute dall'ente creditizio conformemente al titolo II;
- «valuta utilizzata per le segnalazioni», la valuta in cui gli elementi relativi alla liquidità, di cui alla parte sei, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, devono essere segnalati all'autorità competente a norma dell'articolo 415, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
- «requisito di copertura delle attività», il rapporto tra attività e passività determinato dalla normativa nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;
- «PMI», microimpresa, piccola impresa e media impresa quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾;
- «deflussi netti di liquidità», l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità dell'ente creditizio dai suoi deflussi di liquidità conformemente al titolo III;

⁽¹⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36).

8. «depositi al dettaglio», una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la PMI rientrerebbe nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR;
9. «cliente finanziario», un cliente che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:
 - a) un ente creditizio;
 - b) un'impresa di investimento;
 - c) un ente finanziario;
 - d) una società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE);
 - e) un organismo di investimento collettivo (OIC);
 - f) uno schema di investimento non aperto;
 - g) un'impresa di assicurazione;
 - h) un'impresa di riassicurazione;
 - i) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;
10. «impresa d'investimento personale (*personal investment company*)» (PIC), un'impresa o un *trust* di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio dei proprietari e che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale; la finalità della PIC può comprendere altre attività accessorie, quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;
11. «stress», il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della posizione di liquidità dell'ente creditizio a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui può scaturire un rischio significativo che l'ente creditizio non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni di calendario successivi;
12. «prestiti su margine», prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria.

Articolo 4

Coefficiente di copertura della liquidità

1. Il requisito particolareggiato di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. L'ente creditizio calcola il coefficiente di copertura della liquidità conformemente alla formula seguente:

$$\frac{\text{riserva di liquidità}}{\text{deflussi netti di liquidità nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario}} = \text{coefficiente di copertura della liquidità (\%)}$$

2. L'ente creditizio mantiene un coefficiente di copertura della liquidità almeno del 100 %.

3. In deroga al paragrafo 2, in periodi di stress l'ente creditizio può monetizzare le attività liquide per coprire i deflussi netti di liquidità, anche se siffatto uso delle attività liquide può far scendere al di sotto del 100 % il coefficiente di copertura della liquidità durante tali periodi.

4. Se in un dato momento il coefficiente di copertura della liquidità dell'ente creditizio scende al di sotto del 100 % o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano gli obblighi di cui all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013. Finché non sarà stata ripristinata la percentuale di copertura di cui al paragrafo 2, l'ente creditizio segnala il coefficiente di copertura della liquidità all'autorità competente in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 191 del 28.6.2014, pag. 1).

5. L'ente creditizio calcola e monitora il coefficiente di copertura della liquidità nella valuta utilizzata per le segnalazioni e in ciascuna delle valute da segnalare separatamente in conformità all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, così come per le passività nella valuta utilizzata per le segnalazioni. L'ente creditizio segnala all'autorità competente il coefficiente di copertura della liquidità in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Articolo 5

Scenari di stress ai fini del coefficiente di copertura della liquidità

Gli scenari seguenti possono essere considerati indicatori di situazioni in cui l'ente creditizio può essere ritenuto sotto stress:

- a) prelievo di una percentuale significativa dei depositi al dettaglio;
- b) perdita parziale o totale della capacità di accedere al finanziamento (*funding*) all'ingrosso non assistito da garanzia, compreso in forma di depositi all'ingrosso e altre fonti di finanziamento potenziale quali linee di liquidità o di credito non revocabili o revocabili ottenute;
- c) perdita parziale o totale del finanziamento (*funding*) a breve termine assistito da garanzia;
- d) deflussi aggiuntivi di liquidità conseguenti a un ribasso del rating fino a tre classi;
- e) maggiore volatilità dei mercati che si ripercuote sul valore delle garanzie reali o sulla loro qualità ovvero che crea un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali;
- f) utilizzi non programmati di linee di liquidità o di credito;
- g) potenziale obbligazione di riacquistare debito o di onorare obbligazioni extracontrattuali.

TITOLO II

RISERVA DI LIQUIDITÀ

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 6

Composizione della riserva di liquidità

Sono ammissibili a far parte della riserva di liquidità dell'ente creditizio le attività liquide che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:

- a) i requisiti generali previsti all'articolo 7;
- b) i requisiti operativi previsti all'articolo 8;
- c) i criteri di ammissibilità per la rispettiva classificazione tra le attività di livello 1 o di livello 2 conformemente al capo 2.

Articolo 7

Requisiti generali per le attività liquide

1. Sono ammesse come attività liquide le attività dell'ente creditizio che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. L'attività è un bene, un diritto o un interesse detenuto dall'ente creditizio e libero da ogni vincolo. A tal fine l'attività è considerata non vincolata quando sull'ente creditizio non pesa alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che gli impedisca di liquidarla, venderla, trasferirla, assegnarla o, in generale, cederla tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto entro i 30 giorni di calendario successivi. Sono considerate attività non vincolate:

- a) le attività incluse in un aggregato (*pool*) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (*funding*) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio. Sono comprese le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una rete cooperativa o in un sistema di tutela istituzionale. L'ente creditizio muove dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (*pool*) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità di cui al capo 2, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;
- b) le attività che l'ente creditizio ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o di finanziamento garantito da titoli, e che può cedere.

3. L'attività non è stata emessa dall'ente creditizio stesso, dalla sua impresa madre, salvo se è un organismo del settore pubblico diverso da un ente creditizio, dalla sua filiazione o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l'ente creditizio ha stretti legami.

4. L'attività non è stata emessa da uno dei soggetti seguenti:

- a) un altro ente creditizio, salvo se l'emittente è un organismo del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), se l'attività è un'obbligazione garantita di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c) e d), ovvero se l'attività appartiene alla categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e);
- b) un'impresa di investimento;
- c) un'impresa di assicurazione;
- d) un'impresa di riassicurazione;
- e) una società di partecipazione finanziaria;
- f) una società di partecipazione finanziaria mista;
- g) qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE. Ai fini del presente articolo la SSPE non è considerata un soggetto compreso nella presente lettera.

5. Il valore dell'attività può essere determinato in base a prezzi di mercato di larga diffusione e di agevole disponibilità. In mancanza di prezzi di mercato, il valore dell'attività deve poter essere determinato mediante una formula facile da calcolare che usa dati pubblici e che non dipende in modo rilevante da ipotesi forti.

6. L'attività è quotata in una borsa valori riconosciuta o è negoziabile, mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici, su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. Tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato. L'attività ammessa alla negoziazione su una piattaforma organizzata che non è una borsa valori riconosciuta, in uno Stato membro o in un paese terzo, è considerata liquida soltanto se la piattaforma organizzata di negoziazione costituisce un mercato attivo e di dimensioni consistenti per le vendite a fermo di attività. Per valutare se la piattaforma organizzata di negoziazione costituisca un mercato attivo e di dimensioni consistenti ai fini del presente paragrafo, l'ente creditizio si basa sui criteri minimi seguenti:

- a) evidenza storica di ampiezza e spessore del mercato, testimoniata da bassi differenziali denaro-lettera, dall'elevato volume trattato e da un numero elevato e diversificato di partecipanti al mercato;
- b) presenza di un'infrastruttura di mercato solida.

7. I requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano a:

- a) banconote e monete di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
- b) esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d), e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b);
- c) linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d);
- d) depositi e altri finanziamenti (*funding*) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 16.

Articolo 8

Requisiti operativi

1. L'ente creditizio predispone politiche e limiti atti ad assicurare che le attività liquide detenute, riserva di liquidità compresa, rimangano sempre adeguatamente diversificate. A tal fine l'ente creditizio tiene conto del grado di diversificazione sia tra le diverse categorie di attività liquide sia all'interno della stessa categoria di attività liquide, di cui al capo 2, e di ogni altro fattore di diversificazione pertinente, quali tipologia di emittente o di controparte e loro localizzazione geografica.

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti del presente paragrafo, le autorità competenti possono imporre restrizioni o requisiti specifici riguardo alle attività liquide detenute dall'ente creditizio. Tuttavia, le restrizioni o i requisiti non si applicano:

- a) alle seguenti categorie di attività di livello 1:
 - i) banconote e monete di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
 - ii) esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d);

- iii) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g);
- b) alle categorie di attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d), a condizione che l'ente creditizio detenga l'attività atta a coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella moneta dello Stato membro o del paese terzo ovvero che l'attività sia emessa dall'amministrazione centrale o da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio;
- c) alla linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).

2. L'ente creditizio ha pronto accesso alle attività liquide che detiene ed è in grado in qualsiasi momento di monetizzarle nel corso di un periodo di stress di 30 giorni di calendario tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto. L'attività liquida è considerata prontamente accessibile all'ente creditizio quando la capacità dell'ente di monetizzarla tempestivamente non incontra impedimenti di fatto o di diritto.

Non sono considerate prontamente accessibili all'ente creditizio le attività utilizzate per fornire supporto di credito nell'ambito di operazioni strutturate o per coprire i costi operativi dell'ente.

Le attività detenute in un paese terzo in cui vigono restrizioni che ne limitano la libera trasferibilità sono considerate prontamente accessibili solo nella misura in cui l'ente creditizio le utilizzi per soddisfare deflussi di liquidità in tale paese terzo. Le attività detenute in una valuta non convertibile sono considerate prontamente accessibili solo nella misura in cui l'ente creditizio le utilizzi per soddisfare deflussi di liquidità in tale valuta.

3. L'ente creditizio provvede a che le attività liquide siano sotto il controllo di una specifica funzione di gestione della liquidità al suo interno. Il soddisfacimento di detto requisito è dimostrato all'autorità competente in uno dei modi seguenti:

- a) collocamento delle attività liquide in un aggregato distinto gestito direttamente dalla funzione di gestione della liquidità, al solo scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale, compreso nei periodi di stress;
- b) predisposizione di sistemi e controlli interni affinché la funzione di gestione della liquidità abbia l'effettivo controllo operativo per monetizzare le attività liquide detenute in qualsiasi momento durante un periodo di stress di 30 giorni di calendario e di accedere a fonti di finanziamento potenziale senza che si creino conflitti diretti con le vigenti strategie aziendali o di gestione dei rischi; non è in particolare inclusa nella riserva di liquidità l'attività la cui vendita in assenza di sostituzione nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario elimini una copertura creando una posizione di rischio scoperta eccedente i limiti interni dell'ente creditizio;
- c) combinazione delle alternative (a) e (b), a condizione che l'autorità competente la consideri accettabile.

4. L'ente creditizio monetizza periodicamente, a frequenza almeno annuale, un campione sufficientemente rappresentativo delle attività liquide detenute, tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto semplice su un mercato generalmente accettato per i contratti di vendita con patto di riacquisto. L'ente creditizio elabora strategie di cessione dei campioni di attività liquide atte a:

- a) testare l'accesso al mercato per tali attività e la loro utilizzabilità;
- b) verificare l'efficacia dei processi finalizzati alla tempestiva monetizzazione delle attività;
- c) ridurre al minimo il rischio di inviare al mercato un segnale negativo derivante dalla monetizzazione di attività nei periodi di stress.

L'obbligo di cui al primo comma non si applica alle attività di livello 1 di cui all'articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, alla linea di liquidità irrevocabile a uso ristretto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), né ai depositi e altri finanziamenti (*funding*) di liquidità in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 16.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 2 non osta a che l'ente creditizio copra il rischio di mercato associato alle attività liquide purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'ente creditizio predisporre appropriati meccanismi interni, in conformità ai paragrafi 2 e 3, per garantire che tali attività restino prontamente disponibili e sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità;
- b) la valutazione dell'attività a norma dell'articolo 9 tiene conto degli afflussi e dei deflussi netti di liquidità che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata della copertura.

6. L'ente creditizio provvede a che la denominazione in valuta delle attività liquide sia coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi netti di liquidità. Se del caso, le autorità competenti possono tuttavia esigere che l'ente creditizio contenga il disallineamento di valuta ponendo limiti alla percentuale di deflussi netti di liquidità in una valuta ai quali è ammesso, nel corso di un periodo di stress, far fronte con la detenzione di attività liquide non denominate in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata soltanto per la valuta utilizzata per le segnalazioni o per una valuta eventualmente da segnalare distintamente in conformità all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per quantificare la limitazione del disallineamento di valuta applicabile in conformità al presente paragrafo, le autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:

- a) la capacità dell'ente creditizio di adottare una delle seguenti misure:
 - i) utilizzare le attività liquide per generare liquidità nella valuta e nella giurisdizione in cui si verificano i deflussi netti di liquidità;
 - ii) effettuare *swap* su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari in condizioni di stress corrispondenti al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 4;
 - iii) trasferire la liquidità in eccesso da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo in condizioni di stress corrispondenti al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 4;
- b) l'impatto di improvvise variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie adottate.

La limitazione del disallineamento di valuta imposta ai sensi del presente paragrafo è considerata un requisito specifico in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 9

Valutazione delle attività liquide

Ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità l'ente creditizio utilizza il valore di mercato delle attività liquide. Il valore di mercato delle attività liquide è ridotto, se del caso, in funzione dei coefficienti di scarto (*haircut*) indicati al capo 2 e in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b).

CAPO 2

Attività liquide

Articolo 10

Attività di livello 1

1. Costituiscono attività di livello 1 soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:

- a) monete e banconote;
- b) le seguenti esposizioni verso banche centrali:
 - i) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalla Banca centrale europea (BCE) o dalla banca centrale di uno Stato membro;
 - ii) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali di paesi terzi, a condizione che un'agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iii) riserve detenute dall'ente creditizio in una banca centrale di cui ai punti i) e ii), purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e che le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale;
- c) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle seguenti amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico:
 - i) l'amministrazione centrale di uno Stato membro;
 - ii) l'amministrazione centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

- iii) le amministrazioni regionali o le autorità locali di uno Stato membro, purché le esposizioni verso di esse siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iv) le amministrazioni regionali o le autorità locali di un paese terzo che rientra nella tipologia di cui al punto ii), purché le esposizioni verso di esse siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - v) gli organismi del settore pubblico, purché le esposizioni verso di essi siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di uno Stato membro o verso una delle amministrazioni regionali o autorità locali di cui al punto iii), a norma dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo il cui merito credito non è valutato da un'ECAI prescelta nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che l'ente creditizio possa rilevare l'attività come attività di livello 1 esclusivamente per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale è denominata l'attività.

Laddove l'attività non sia denominata nella valuta nazionale del paese terzo, l'ente creditizio può rilevare l'attività come attività di livello 1 solo fino a concorrenza dell'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress in tale valuta estera, corrispondente alle sue operazioni nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità;

- e) attività emesse da enti creditizi che soddisfano almeno uno dei due requisiti seguenti:
- i) l'emittente è un ente creditizio costituito o stabilito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale, l'amministrazione o l'autorità locale ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità finanziaria di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita e l'esposizione verso, secondo il caso, detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) l'ente creditizio è un finanziatore di prestiti agevolati che, ai fini del presente articolo, è inteso come ente creditizio finalizzato a promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato membro, prevalentemente tramite l'erogazione di prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro, a condizione che il 90 % almeno dei prestiti che concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale o regionale ovvero dall'autorità locale e che l'esposizione verso, secondo il caso, detta amministrazione regionale o autorità locale sia trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- f) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
- i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 129, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iii) sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iv) l'entità dell'emissione è di almeno 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);
 - v) un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;
 - vi) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 2 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite;
- g) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Al valore di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui al paragrafo 1, lettera f), si applica un coefficiente di scarto di almeno il 7 %. Salvo quanto indicato all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), per le azioni e quote di OIC, nessun coefficiente di scarto si applica sul valore delle altre attività di livello 1.

Articolo 11

Attività di livello 2A

1. Costituiscono attività di livello 2A soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:

- a) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di uno Stato membro, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 115, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 116, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che ad essi sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 114, paragrafo 2, all'articolo 115 o all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
 - i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) le esposizioni verso enti dell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iii) sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iv) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);
 - v) un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;
 - vi) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 7 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, alle obbligazioni garantite valutate nella classe di merito di credito 1 che non raggiungono l'entità minima di emissione prevista per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), punto iv), ma che soddisfano i requisiti delle obbligazioni garantite di qualità elevata di cui ai punti i), ii), iii) e iv), si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2 %;
- d) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi, che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
 - i) sono obbligazioni garantite ai sensi della normativa nazionale del paese terzo, che deve definirle titoli di debito emessi da enti creditizi o da una filiazione detenuta al 100 % da un ente creditizio che garantisca l'emissione e garantiti da un aggregato di attività di copertura al quale i possessori delle obbligazioni possono ricorrere direttamente e in via prioritaria ai fini del rimborso del capitale e degli interessi in caso di *default* dell'emittente;
 - ii) la normativa nazionale del paese terzo assoggetta l'emittente e le obbligazioni garantite ad un controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni, e le disposizioni prudenziali e regolamentari applicate nel paese terzo sono almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione;
 - iii) le obbligazioni garantite sono garantite da un aggregato di attività di una o più tipologie descritte all'articolo 129, paragrafo 1, lettera b), lettera d), punto i), lettera f), punto i), o lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove l'aggregato comprenda prestiti garantiti da immobili, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iv) le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 129, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - v) sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

- vi) un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento;
 - vii) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 7 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, se l'entità dell'emissione di obbligazioni garantite è pari a 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale) o superiore, si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2 %;
- e) titoli di debito societario che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
- i) un'ECAI prescelta li valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;
 - ii) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o equivalente in valuta nazionale);
 - iii) al momento dell'emissione la scadenza massima è 10 anni.
2. Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2A si applica un coefficiente di scarto di almeno il 15 %.

Articolo 12

Attività di livello 2B

1. Costituiscono attività di livello 2B soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità:
- a) esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13;
 - b) titoli di debito societario che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
 - i) un'ECAI prescelta li valuta almeno nella classe di merito di credito 3 in conformità all'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;
 - ii) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o equivalente in valuta nazionale);
 - iii) al momento dell'emissione la scadenza massima è 10 anni;
 - c) azioni che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
 - i) sono incluse, in uno Stato membro o in un paese terzo, in un indice azionario principale come tale individuato ai fini del presente punto dall'autorità competente dello Stato membro o dalla competente autorità pubblica del paese terzo. Se l'autorità competente o autorità pubblica non ha assunto alcuna decisione riguardo agli indici azionari principali, l'ente creditizio considera indice azionario principale un indice composto dei titoli azionari delle maggiori imprese della giurisdizione d'interesse;
 - ii) sono denominate nella valuta dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio o, se denominate in altra valuta, sono considerate attività di livello 2B solo fino a concorrenza dell'importo necessario per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress in tale valuta o nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità;
 - iii) hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità in qualsiasi momento, anche in periodi di stress. Il requisito è considerato soddisfatto se, nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario di stress di mercato, il calo subito dal prezzo dell'azione o l'aumento registrato dal coefficiente di scarto non ha superato, rispettivamente, il 40 % o i 40 punti percentuali;
 - d) linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto eventualmente fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 14;
 - e) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:
 - i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite assolve gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

- iii) l'emittente delle obbligazioni garantite mette a disposizione degli investitori almeno trimestralmente le informazioni di cui all'articolo 129, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iv) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);
 - v) le obbligazioni garantite sono garantite esclusivamente dalle attività di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera a), lettera d), punto i), e lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - vi) l'aggregato di attività sottostanti è composto esclusivamente da esposizioni che possono beneficiare per il rischio di credito di un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % ai sensi dell'articolo 125 del regolamento (UE) 575/2013;
 - vii) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 10 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite;
 - viii) l'ente creditizio emittente deve comunicare al pubblico mensilmente che l'aggregato di copertura soddisfa il requisito di copertura delle attività del 10 %;
- f) per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, le attività non fruttifere di interessi che rappresentano crediti nei confronti di, o garanzie di, banche centrali o dell'amministrazione centrale o della banca centrale di un paese terzo o di un'amministrazione regionale, di un'autorità locale o di un organismo del settore pubblico di un paese terzo, purché un'ECAI prescelta valuti dette attività almeno nella classe di merito di credito 5 in conformità all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine.
2. Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2B si applicano i seguenti coefficienti minimi di scarto:
- a) coefficiente applicabile a norma dell'articolo 13, paragrafo 14, per le cartolarizzazioni di livello 2B;
 - b) 50 % per i titoli di debito societario di cui al paragrafo 1, lettera b);
 - c) 50 % per le azioni di cui al paragrafo 1, lettera c);
 - d) 30 % per i programmi o le emissioni di obbligazioni garantite di cui al paragrafo 1, lettera e);
 - e) 50 % per le attività non fruttifere di interessi di cui al paragrafo 1, lettera f).

3. Agli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati.

Per determinare se le attività non fruttifere di interessi sono adeguatamente liquide ai fini del primo comma, l'autorità competente tiene conto dei seguenti fattori:

- a) i dati disponibili sulla loro liquidità di mercato, in particolare i volumi negoziati, i differenziali denaro/lettera osservati, la volatilità dei prezzi e l'impatto sui prezzi;
- b) altri fattori che ne influenzano la liquidità, in particolare i dati storici sull'ampiezza e la profondità del mercato di dette attività non fruttifere di interessi, il numero e la diversità dei partecipanti al mercato e la presenza di una solida infrastruttura di mercato.

Articolo 13

Cartolarizzazioni di livello 2B

1. Sono ammesse come cartolarizzazioni di livello 2B le esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), che soddisfano i criteri esposti ai paragrafi da 2 a 14.

2. La posizione verso la cartolarizzazione e le relative esposizioni sottostanti soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:

- a) un'ECAI prescelta valuta la posizione almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 251 o 261 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine;
- b) la posizione si situa nel segmento o nei segmenti della cartolarizzazione con il rango più elevato e mantiene tale rango per tutta la durata dell'operazione. A tal fine, si considera che un segmento abbia il rango più elevato se, dopo l'avvio di un'azione esecutiva (*enforcement notice*) e, ove applicabile, la notifica di messa in mora (*acceleration notice*), non è subordinato ad altri segmenti della stessa operazione o dello stesso schema di cartolarizzazione nel ricevimento dei pagamenti di capitale e interessi, senza prendere in considerazione, in conformità all'articolo 261 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli importi dovuti in base a contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo;
- c) le esposizioni sottostanti sono state acquisite dalla SSPE di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 66), del regolamento (UE) n. 575/2013 in una maniera opponibile a qualsiasi terzo e sono poste al di fuori del potere di intervento del venditore (cedente, promotore o prestatore originario) e dei suoi creditori anche in caso di insolvenza del venditore;
- d) al trasferimento alla SSPE delle esposizioni sottostanti non devono applicarsi disposizioni restrittive in tema di revocatoria (*claw-back*) nella giurisdizione in cui ha sede il venditore (cedente, promotore o prestatore originario). Sono incluse tra tali disposizioni, ma non solo, le norme ai cui sensi la vendita delle esposizioni sottostanti può essere invalidata dal liquidatore del venditore (cedente, promotore o prestatore originario) esclusivamente sulla base del fatto che è stata conclusa entro un certo periodo precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore ovvero le disposizioni ai cui sensi la SSPE può evitare tale invalidazione solo provando che, al momento della vendita, non era a conoscenza dell'insolvenza del venditore;
- e) l'amministrazione delle esposizioni sottostanti è disciplinata da un accordo sul servizio del debito (*servicing*) comprensivo di disposizioni sulla continuità del servizio del debito che assicurano almeno che il *default* o l'insolvenza del gestore (*servicer*) non conduca ad un'interruzione di tale servizio;
- f) la documentazione che disciplina la cartolarizzazione comprende disposizioni sulla continuità che assicurano almeno, ove applicabile, la sostituzione delle controparti nelle operazioni in strumenti derivati e dei fornitori di liquidità in caso di loro *default* o insolvenza;
- g) la posizione verso la cartolarizzazione è garantita da un aggregato di esposizioni sottostanti omogenee, appartenenti tutte a una soltanto delle sottocategorie seguenti, ovvero da un aggregato di esposizioni sottostanti omogenee che combina prestiti su immobili residenziali di cui ai punti i) e ii):
 - i) prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado concessi a persone fisiche per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - i prestiti compresi nell'aggregato rispettano, in media, il rapporto prestito/valore (*loan-to-value*) prescritto all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - la legislazione nazionale dello Stato membro di origine del prestito limita, con un tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito, l'importo che può essere concesso al mutuatario nel quadro di un prestito su immobili residenziali e lo Stato membro ha informato l'ABE e la Commissione della normativa in questione. Il tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito è calcolato in funzione del reddito annuo lordo del mutuatario, tenuto conto degli obblighi tributari e degli altri impegni cui questi è soggetto e del rischio di variazione del tasso d'interesse nell'arco del periodo coperto dal prestito. Per ciascun prestito su immobile residenziale nell'aggregato la percentuale del reddito annuo lordo del mutuatario spendibile per il servizio del prestito, comprensiva di capitale, interessi e commissioni, non supera il 45 %;
 - ii) prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che i prestiti soddisfino i requisiti relativi alla copertura con garanzie reali previsti in detto paragrafo e rispettino, in media, il rapporto prestito/valore (*loan-to-value*) prescritto all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - iii) prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese stabilite in uno Stato membro per il finanziamento di spese in conto capitale o di attività commerciali non inerenti all'acquisizione o allo sviluppo di immobili non residenziali, a condizione che, al momento dell'emissione della cartolarizzazione, almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato in termini di saldo di portafoglio sia formato da piccole e medie imprese e che nessuno dei mutuatari sia un ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013;

- iv) prestiti per veicoli e leasing auto concessi a mutuatari o prenditori stabiliti o residenti in uno Stato membro. Sono a tal fine compresi prestiti o leasing per il finanziamento di: veicoli a motore o rimorchi definiti all'articolo 3, punti 11) e 12), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; trattori agricoli o forestali di cui alla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; motocicli o tricicli definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; veicoli cingolati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/46/CE. Detti prestiti o leasing possono includere prodotti accessori di assicurazione e di servizio oppure parti aggiuntive del veicolo e, nel caso del leasing, il valore residuo dei veicoli oggetto del contratto. Tutti i prestiti e i leasing nell'aggregato sono garantiti da un pegno o da una garanzia di primo grado sul veicolo o da altra adeguata garanzia a favore della SSPE, ad esempio una clausola di riserva di proprietà;
- v) prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche residenti in uno Stato membro per finalità di consumo personale, familiare o domestico;
- h) la posizione non è verso una ricartolarizzazione né verso una cartolarizzazione sintetica di cui, rispettivamente, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 63), e all'articolo 242, punto 11), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- i) le esposizioni sottostanti non includono strumenti finanziari trasferibili o prodotti derivati, ad eccezione degli strumenti finanziari emessi dalla SSPE stessa, o da altre parti nell'ambito della struttura di cartolarizzazione, e dei derivati finalizzati alla copertura del rischio di cambio e del rischio di tasso di interesse;
- j) al momento dell'emissione della cartolarizzazione o dell'incorporazione nell'aggregato delle esposizioni sottostanti in qualsiasi momento successivo all'emissione le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni verso debitori di affidabilità creditizia deteriorata (o, ove applicabile, garanti di affidabilità creditizia deteriorata), dove ha affidabilità creditizia deteriorata il debitore (o garante) che:
- i) ha dichiarato fallimento o ha concordato con i creditori la cancellazione o la rinegoziazione del debito o ha visto un giudice riconoscere ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di origine del credito;
- ii) è iscritto in un registro ufficiale delle persone con storia creditizia negativa;
- iii) presenta una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI o un punteggio creditizio (*credit score*) che indica l'esistenza di un rischio significativo di inadempimento dei pagamenti concordati contrattualmente rispetto al rischio rappresentato dal debitore medio della stessa tipologia di prestito nella stessa giurisdizione;
- k) al momento dell'emissione della cartolarizzazione o dell'incorporazione nell'aggregato delle esposizioni sottostanti in qualsiasi momento successivo all'emissione, le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni in stato di *default* ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Ciò non osta tuttavia a che tali esposizioni siano successivamente rinnovate o rifinanziate.
4. La struttura dell'operazione di cartolarizzazione è conforme ai requisiti seguenti:
- a) laddove la cartolarizzazione sia stata varata senza periodo rotativo o il periodo rotativo sia chiuso e laddove sia stata avviata un'azione esecutiva (*enforcement notice*) o notificata una messa in mora (*acceleration notice*), gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti passano ai possessori delle posizioni verso la cartolarizzazione mediante rimborso sequenziale di tali posizioni e non si verifica alcun intrappolamento di ingenti importi in contante nella SSPE a ciascuna data di pagamento;
- b) laddove la cartolarizzazione sia stata varata con periodo rotativo, la documentazione relativa all'operazione prevede adeguati eventi di rimborso anticipato, tra cui si annoverano almeno tutti i casi seguenti:
- i) deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
- ii) incapacità di generare in misura sufficiente nuove esposizioni sottostanti di qualità creditizia almeno analoga;
- iii) insorgenza di un evento collegato all'insolvenza che interessa il cedente o il gestore (*servicer*).
5. Al momento dell'emissione della cartolarizzazione i debitori (o, ove applicabile, i garanti) hanno effettuato almeno un pagamento, ad eccezione del caso in cui la cartolarizzazione è garantita da linee di credito di cui al paragrafo 2, lettera g), punto v).
6. In caso di cartolarizzazioni con esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), l'aggregato di prestiti non include alcun prestito commercializzato e sottoscritto con la premessa, comunicata al richiedente o, ove applicabile, agli intermediari, che il prestatore avrebbe potuto esimersi dal verificare le informazioni fornite.

7. In caso di cartolarizzazioni con esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), la valutazione del merito di credito del debitore soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ovvero requisiti equivalenti di paesi terzi.
8. In caso di cartolarizzazioni con esposizioni sottostanti costituite da prestiti per veicoli e leasing auto, prestiti al consumo e linee di credito di cui al paragrafo 2, lettera g), punti iv) e v), la valutazione del merito di credito del debitore soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
9. Il cedente, promotore o prestatore originario della cartolarizzazione stabilito nell'Unione soddisfa i requisiti prescritti dalla parte cinque del regolamento (UE) n. 575/2013 e rende pubbliche, a norma dell'articolo 8 *ter* del regolamento (CE) n. 1060/2009, informazioni sulla qualità creditizia e la performance delle esposizioni sottostanti, la struttura dell'operazione, i flussi di cassa e le garanzie reali a sostegno delle esposizioni, nonché qualsiasi informazione necessaria per consentire agli investitori di effettuare prove di stress informate e complete. Laddove il cedente, promotore o prestatore originario sia stabilito al di fuori dell'Unione, sono messi a disposizione degli investitori, esistenti e potenziali, e delle autorità di regolamentazione dati a livello di prestito completi e conformi alle norme generalmente accettate dai partecipanti al mercato.
10. Le esposizioni sottostanti non sono state create dall'ente creditizio che detiene la posizione verso la cartolarizzazione nella propria riserva di liquidità né dalla sua filiazione, dalla sua impresa madre, da altra filiazione dell'impresa madre o da altra impresa con cui l'ente creditizio ha stretti legami.
11. L'entità dell'emissione nel segmento è di almeno 100 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale).
12. La vita residua media ponderata del segmento è uguale o inferiore a 5 anni, calcolata utilizzando il valore più basso tra l'ipotesi relativa ai rimborsi anticipati presa in considerazione per la fissazione del prezzo dell'operazione e un tasso costante di rimborso anticipato del 20 %, per il quale l'ente creditizio ipotizza che l'opzione di rimborso sia esercitata alla prima data autorizzata.
13. Il cedente delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione è un ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013 ovvero un'impresa la cui attività principale consiste nell'esercizio di una o più delle attività elencate nell'allegato I, punti da 2 a 12, e punto 15, della direttiva 2013/36/UE.
14. Al valore di mercato delle cartolarizzazioni di livello 2B si applicano i seguenti coefficienti minimi di scarto:
- 25 % per le cartolarizzazioni garantite dalle sottocategorie di attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv);
 - 35 % per le cartolarizzazioni garantite dalle sottocategorie di attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v).

Articolo 14

Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto

Sono ammesse come attività di livello 2B le linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto che possono essere fornite da una banca centrale, di cui all'articolo 12, paragrafo 1), lettera d), che soddisfano ciascuno dei criteri seguenti:

- al di fuori dei periodi di stress, alla linea si applica una commissione sull'importo complessivo disponibile pari almeno al valore più grande tra i due seguenti:
 - 75 punti base l'anno; o
 - almeno 25 punti base l'anno al di sopra del differenziale di rendimento fra le attività costituite a garanzia della linea e un portafoglio rappresentativo di attività liquide, corretto per eventuali differenze sostanziali di rischio di credito.
- In periodi di stress la banca centrale può ridurre la commissione di cui al primo comma, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi applicabili alle linee di liquidità in base ai trattamenti alternativi della liquidità di cui all'articolo 19;
- la linea è garantita da attività non vincolate del tipo specificato dalla banca centrale. Le attività fornite come garanzia soddisfano ciascuno dei criteri seguenti:
 - sono detenute in una forma che ne facilita il pronto trasferimento alla banca centrale in caso di utilizzo della linea;
 - il loro valore previo computo del coefficiente di scarto applicato dalla banca centrale è sufficiente a coprire l'importo complessivo della linea;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

⁽²⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

- iii) non sono computate come attività liquide ai fini della riserva di liquidità dell'ente creditizio;
- c) la linea è compatibile con la politica in materia di controparti seguita dalla banca centrale;
- d) il periodo di disponibilità della linea è superiore al periodo di stress di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 4;
- e) la banca centrale non revoca la linea prima della scadenza contrattuale e non è assunta altra decisione di credito fintantoché l'ente creditizio continua ad essere valutato solvente;
- f) vige una politica ufficiale e pubblicata in cui la banca centrale dichiara la decisione di concedere linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto, illustra le condizioni che le disciplinano e determina le tipologie di enti creditizi ammesse a richiederle.

Articolo 15

Organismi di investimento collettivo

1. Le azioni o quote di OIC sono ammesse come attività liquide dello stesso livello delle attività liquide sottostanti dell'organismo fino ad un importo massimo di 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale) per ciascun ente creditizio su base individuale, a condizione che:

- a) siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) l'OIC investa unicamente in attività liquide e in derivati, in quest'ultimo caso solo nella misura necessaria per attenuare nel portafoglio il rischio di tasso di interesse, di cambio o di credito.

2. L'ente creditizio applica al valore delle azioni o quote che possiede in OIC i seguenti coefficienti minimi di scarto in funzione della categoria delle attività liquide sottostanti:

- a) 0 % per le monete e banconote e per le esposizioni verso banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b);
- b) 5 % per le attività di livello 1 diverse dalle obbligazioni garantite di qualità elevatissima;
- c) 12 % per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
- d) 20 % per le attività di livello 2A;
- e) 30 % per le cartolarizzazioni di livello 2B garantite dalle sottocategorie di attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv);
- f) 35 % per le obbligazioni garantite di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e);
- g) 40 % per le cartolarizzazioni di livello 2B garantite dalle sottocategorie di attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v);
- h) 55 % per i titoli di debito societario di livello 2B di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per le azioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) e per le attività non fruttifere di interessi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f).

3. Il trattamento indicato al paragrafo 2 è applicato come segue:

- a) l'ente creditizio che è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC può considerare tali esposizioni per applicare loro il coefficiente di scarto appropriato a norma del paragrafo 2;
- b) l'ente creditizio che non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC deve muovere dal presupposto che l'OIC investa, fino all'importo massimo consentito nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine ascendente nelle tipologie di attività liquide classificate ai fini del paragrafo 2, cominciando da quelle di cui alla lettera g) e fino al raggiungimento del limite massimo complessivo per gli investimenti. Lo stesso trattamento è applicato per determinare il livello di liquidità delle attività sottostanti quando l'ente creditizio non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC.

4. L'ente creditizio sviluppa metodologie e processi affidabili per calcolare e segnalare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per azioni o quote di OIC. Se l'esposizione non ha per l'ente creditizio rilevanza sufficiente a giustificare lo sviluppo di metodologie proprie e purché l'autorità competente abbia in ogni singolo caso accertato il soddisfacimento di tale condizione, l'ente creditizio può avvalersi soltanto dei seguenti terzi per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC:

- a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario; o

- b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che essa soddisfi i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. Se non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4 in relazione alle azioni o quote di un OIC, l'ente creditizio cessa, a norma dell'articolo 18, di rilevare tali azioni o quote come attività liquide ai fini del presente regolamento.

Articolo 16

Depositi e altri finanziamenti (funding) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale

1. Laddove l'ente creditizio partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento ovvero a una rete cooperativa in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale sono trattati come attività liquide conformemente a una delle disposizioni seguenti:
- a) se la normativa nazionale o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano il sistema o la rete obbligano l'ente centrale a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività liquide dello stesso livello o della stessa categoria in conformità al presente regolamento;
- b) se l'ente centrale non è obbligato a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività di livello 2B in conformità al presente regolamento e al relativo importo in essere è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %.
2. Laddove la normativa di uno Stato membro o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano una delle reti o dei sistemi di cui al paragrafo 1 diano all'ente creditizio accesso, nell'arco di 30 giorni di calendario, a un finanziamento (*funding*) di liquidità da parte dell'ente centrale o di altro ente partecipante alla stessa rete o allo stesso sistema, tale finanziamento è trattato come attività di livello 2B nella misura in cui non è garantito da attività liquide di un dato livello o di una data categoria. Al valore nominale del finanziamento (*funding*) di liquidità disponibile è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %.

Articolo 17

Composizione della riserva di liquidità per livello delle attività

1. L'ente creditizio soddisfa in ogni momento i seguenti requisiti riguardo alla composizione della riserva di liquidità:
- a) almeno il 60 % è composto di attività di livello 1;
- b) almeno il 30 % è composto di attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
- c) non oltre il 15 % può essere detenuto in attività di livello 2B.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano al netto dell'aggiustamento dovuto all'impatto sulla riserva di attività liquide esercitato dalle attività liquide utilizzate in operazioni di provvista garantita, prestito garantito e *swap* di garanzie con scadenza entro 30 giorni di calendario, al netto dei coefficienti di scarto applicabili e a condizione che l'ente creditizio soddisfi i requisiti operativi di cui all'articolo 8.
3. L'ente creditizio determina la composizione della riserva di liquidità conformemente alle formule riportate nell'allegato I.

Articolo 18

Violazione dei requisiti

1. Laddove un'attività liquida non soddisfi più uno o più dei requisiti generali applicabili di cui all'articolo 7, i requisiti operativi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o uno o più dei criteri di ammissibilità applicabili stabiliti nel presente capo, l'ente creditizio cessa di rilevarla come attività liquida entro 30 giorni di calendario a partire dalla data in cui si è verificata la violazione dei requisiti.
2. Il paragrafo 1 si applica alle azioni o quote di un OIC che non soddisfano più i requisiti di ammissibilità solo se non superano il 10 % delle attività totali dell'OIC.

*Articolo 19***Trattamenti alternativi della liquidità**

1. Laddove manchino in una data valuta attività liquide sufficienti perché l'ente creditizio rispetti il coefficiente di copertura della liquidità di cui all'articolo 4, si applicano una o più delle disposizioni seguenti:
 - a) l'obbligo di coerenza valutaria di cui all'articolo 8, paragrafo 6, non si applica per tale valuta;
 - b) l'ente creditizio può coprire il deficit di attività liquide nella valuta con linee di credito fornite dalla banca centrale di uno Stato membro o di un paese terzo in cui circola tale valuta, a condizione che la linea soddisfi ciascuno dei requisiti seguenti:
 - i) è contrattualmente irrevocabile nei successivi 30 giorni di calendario;
 - ii) prevede il pagamento di una commissione applicata a prescindere dall'eventuale importo utilizzato;
 - iii) la commissione è fissata ad un importo tale che il rendimento netto sulle attività costituite a garanzia della linea non superi quello di un portafoglio rappresentativo di attività liquide, al netto delle correzioni per eventuali differenze rilevanti di rischio di credito;
 - c) se vi è mancanza di attività di livello 1 ma vi sono sufficienti attività di livello 2A, l'ente creditizio può detenere attività di livello 2A addizionali nella riserva di liquidità e i vari massimali per livello di attività fissati all'articolo 17 sono considerati modificati di conseguenza. Alle attività di livello 2A addizionali si applica un coefficiente minimo di scarto del 20 %. Per tutte le attività di livello 2B detenute dall'ente creditizio resta valido il coefficiente di scarto applicabile a ciascuna tipologia conformemente al presente capo.
2. L'ente creditizio applica le deroghe di cui al paragrafo 1 su base inversamente proporzionale alla disponibilità delle pertinenti attività liquide. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ente creditizio valuta il fabbisogno di liquidità tenendo conto della propria capacità di ridurre, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di tali attività liquide e della detenzione di dette attività da parte di altri partecipanti al mercato.
3. Le valute che possono beneficiare delle deroghe di cui al paragrafo 1 e la misura in cui una o più deroghe possono essere disponibili in totale per una data valuta sono stabilite nel regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità all'articolo 419, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Le modalità di applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono stabilite nell'atto delegato adottato dalla Commissione in conformità all'articolo 419, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

TITOLO III

DEFLUSSI E AFFLUSSI DI LIQUIDITÀ

CAPO 1

Deflussi netti di liquidità*Articolo 20***Definizione di deflussi netti di liquidità**

1. I deflussi netti di liquidità sono ottenuti deducendo dal totale dei deflussi di liquidità di cui alla lettera a) il totale degli afflussi di liquidità di cui alla lettera b), per un valore che tuttavia non è inferiore a zero, fermo restando che:
 - a) il totale dei deflussi di liquidità è quello definito al capo 2;
 - b) il totale degli afflussi di liquidità è quello definito al capo 3, calcolato sommando:
 - i) gli afflussi esentati dal massimale contemplati all'articolo 33, paragrafi 2 e 3;
 - ii) il valore più basso, che tuttavia non è inferiore a zero, tra gli afflussi contemplati all'articolo 33, paragrafo 4, e il 90 % dei deflussi di cui alla lettera a) ridotti degli afflussi esentati di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 3;
 - iii) il valore più basso, che tuttavia non è inferiore a zero, tra gli afflussi contemplati all'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 4, e il 75 % dei deflussi di cui alla lettera a) ridotti degli afflussi esentati di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e degli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 4, divisi per 0,9 in considerazione dell'effetto del massimale del 90 %.

2. Gli afflussi e i deflussi di liquidità sono valutati nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario sulla base dell'ipotesi dello scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato di cui all'articolo 5.
3. Il calcolo previsto al paragrafo 1 è eseguito conformemente alla formula riportata nell'allegato II.

Articolo 21

Criteri di valutazione dell'effetto delle garanzie ricevute in operazioni su derivati

L'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di liquidità attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione ai sensi dell'articolo 295 del medesimo regolamento. Ai fini del presente articolo, per base netta s'intende al netto delle garanzie reali da ricevere, a condizione che queste siano ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II. I deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) degli importi del capitale sono calcolati su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.

CAPO 2

Deflussi di liquidità

Articolo 22

Definizione di deflussi di liquidità

1. I deflussi di liquidità sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo ai sensi del presente capo.
2. I deflussi di liquidità di cui al paragrafo 1 comprendono gli elementi seguenti, moltiplicati in ciascun caso per il tasso di deflusso applicabile:
 - a) saldi correnti dei depositi al dettaglio stabili e altri depositi al dettaglio in conformità agli articoli 24, 25 e 26;
 - b) saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte dell'emittente o del fornitore del finanziamento o che comportano un'aspettativa del fornitore del finanziamento che l'ente creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario, come previsto agli articoli 27 e 28;
 - c) deflussi aggiuntivi determinati conformemente all'articolo 30;
 - d) importo massimo che può essere utilizzato nel corso dei successivi 30 giorni di calendario dalle linee di credito e di liquidità irrevocabili non utilizzate, determinato conformemente all'articolo 31;
 - e) deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione conformemente all'articolo 23.

Articolo 23

Deflussi aggiuntivi di liquidità per altri prodotti e servizi

1. L'ente creditizio valuta periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario per i prodotti o servizi, non indicati agli articoli da 27 a 31, che esso offre o promuove ovvero che i potenziali acquirenti considerano associati ad esso. Detti prodotti o servizi includono, ma non solo, i deflussi di liquidità derivanti da uno degli accordi contrattuali di cui all'articolo 429 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013, quali:
 - a) altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, comprese, ma non solo, aperture di credito revocabili;
 - b) prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso;
 - c) mutui ipotecari accordati e non ancora erogati;

- d) carte di credito;
- e) scoperti di conto;
- f) deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso;
- g) debiti per derivati pianificati;
- h) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio.

2. I deflussi contemplati al paragrafo 1 sono valutati sulla base dell'ipotesi dello scenario combinato di stress idiosincronico e generalizzato del mercato di cui all'articolo 5. Per la valutazione l'ente creditizio tiene conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi. L'ente creditizio segnala almeno annualmente all'autorità competente i prodotti e servizi per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità di cui al paragrafo 1 sono significativi e l'autorità competente stabilisce i deflussi da assegnare. L'autorità competente può applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. L'autorità competente invia almeno annualmente all'ABE una relazione sui tipi di prodotti o servizi per i quali ha determinato deflussi sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti creditizi e in detta relazione spiega anche la metodologia applicata per determinare i deflussi.

Articolo 24

Deflussi dai depositi al dettaglio stabili

1. A meno che siano soddisfatti i criteri che giustificano un tasso superiore di deflusso a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, 3 o 5, l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o alla direttiva 2014/49/UE, ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, è considerato stabile ed è moltiplicato per 5 % nel caso in cui il deposito sia:

- a) parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile; o
- b) detenuto in un conto transattivo.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il deposito al dettaglio è considerato parte di una relazione consolidata laddove il depositante soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

- a) ha con l'ente creditizio un rapporto contrattuale attivo della durata di almeno 12 mesi;
- b) ha con l'ente creditizio un rapporto di prestito assunto su immobili residenziali o di altro prestito a lungo termine;
- c) ha attivo con l'ente creditizio almeno un altro prodotto, diverso da un prestito.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il deposito al dettaglio è considerato detenuto in un conto transattivo laddove il conto sia usato per l'accredito o l'addebito periodico di, rispettivamente, stipendi e entrate oppure operazioni.

4. In deroga al paragrafo 1, dal 1° gennaio 2019 l'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio stabili di cui al paragrafo 1 coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE fino a un livello massimo di 100 000 EUR, come indicato all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, a condizione che la Commissione abbia confermato che il sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto soddisfa ciascuno dei criteri seguenti:

- a) il sistema di garanzia dei depositi dispone di mezzi finanziari, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2014/49/UE, che derivano dai contributi versati ex ante dai membri almeno annualmente;
- b) nell'eventualità di una richiesta ingente a valere sulle sue riserve, il sistema di garanzia dei depositi dispone di mezzi adeguati per garantire il pronto accesso a fondi aggiuntivi, anche sotto forma di accesso a contributi straordinari versati dagli enti creditizi membri e di adeguati sistemi di finanziamento alternativi che permettono di ottenere finanziamenti a breve termine da terzi pubblici o privati;
- c) il sistema di garanzia dei depositi assicura la disponibilità del rimborso entro sette giorni lavorativi, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, a decorrere dalla data di applicazione del tasso di deflusso del 3 %.

⁽¹⁾ Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GUL 135 del 31.5.1994, pag. 5).

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione di cui al paragrafo 4 soltanto previa approvazione della Commissione. Detta approvazione è richiesta mediante notifica motivata che dimostri che, per i depositi al dettaglio stabili, i tassi di prelievo sarebbero inferiori al 3 % in uno sperimentato periodo di stress conforme allo scenario di cui all'articolo 5. La notifica motivata è trasmessa alla Commissione almeno tre mesi prima della data a decorrere dalla quale è richiesta l'autorizzazione. La Commissione valuta la conformità del sistema di garanzia dei depositi con le condizioni fissate al paragrafo 4, lettere a), b) e c). Se dette condizioni sono soddisfatte, la Commissione approva la richiesta dell'autorità competente volta al rilascio dell'autorizzazione, salvo se esistono motivi imperativi per negare l'approvazione in considerazione del funzionamento del mercato interno dei depositi al dettaglio. Tutti gli enti creditizi affiliati al sistema di garanzia dei depositi approvato sono autorizzati ad applicare il tasso di deflusso del 3 %. La Commissione chiede all'ABE un parere sulla conformità del sistema di garanzia dei depositi alle condizioni fissate al paragrafo 4, lettere a), b) e c).

6. L'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi equivalente al sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che il trattamento sia consentito nel paese terzo.

Articolo 25

Deflussi da altri depositi al dettaglio

1. L'ente creditizio moltiplica per 10 % gli altri depositi al dettaglio, compresa la parte di depositi al dettaglio non contemplati dall'articolo 24, salvo se si applicano le condizioni del paragrafo 2.

2. Agli altri depositi al dettaglio si applicano tassi superiori di deflusso, determinati dall'ente creditizio conformemente al paragrafo 3, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il saldo totale dei depositi, compresi tutti i conti di deposito che il cliente detiene nell'ente creditizio o gruppo, supera 500 000 EUR;
- b) il deposito è un conto solo su Internet;
- c) il deposito offre un tasso di interesse che soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - i) tasso notevolmente superiore al tasso medio degli analoghi prodotti al dettaglio;
 - ii) rendimento derivato dal rendimento su un indice o un insieme di indici di mercato;
 - iii) rendimento derivato da qualsiasi variabile di mercato diversa da un tasso di interesse variabile;
- d) il deposito è stato originariamente collocato a tempo determinato, con data di scadenza entro un periodo di 30 giorni di calendario, ovvero ha, in base ad accordi contrattuali, un termine fisso di preavviso inferiore a 30 giorni di calendario, ad esclusione dei depositi ammessi al trattamento di cui al paragrafo 4;
- e) per l'ente creditizio stabilito nell'Unione, il depositante è residente in un paese terzo o il deposito è denominato in una valuta diversa dall'euro o dalla valuta nazionale dello Stato membro. Per l'ente creditizio o la succursale stabiliti in un paese terzo, il depositante non è residente in tale paese o il deposito è denominato in una valuta diversa dalla valuta nazionale del paese terzo.

3. L'ente creditizio applica un tasso superiore di deflusso così determinato:

- a) al deposito al dettaglio rispondente al criterio del paragrafo 2, lettera a), ovvero a due dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), si applica un tasso di deflusso compreso tra il 10 % e il 15 %;
- b) al deposito al dettaglio rispondente al criterio del paragrafo 2, lettera a), e ad almeno un altro criterio di cui al paragrafo 2, ovvero rispondente a tre o più criteri di cui al paragrafo 2, si applica un tasso di deflusso compreso tra il 15 % e il 20 %.

Con decisione in ogni singolo caso, l'autorità competente può applicare un tasso superiore di deflusso ove giustificato dalle circostanze specifiche dell'ente creditizio. L'ente creditizio applica ai depositi al dettaglio il tasso di deflusso previsto al paragrafo 3, lettera b), quando la valutazione di cui al paragrafo 2 non è stata effettuata o non è ultimata.

4. L'ente creditizio può escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi le disposizioni seguenti, salvo laddove circostanze di difficoltà del depositante giustificano un'eccezione:

- a) entro 30 giorni di calendario, il depositante non può ritirare il deposito; o
- b) per il ritiro anticipato entro 30 giorni di calendario il depositante deve pagare una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non può superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del deposito e la data del ritiro.

Se parte del deposito di cui al primo comma può essere ritirata senza incorrere in detta penalità, solo tale parte è trattata come deposito a vista e il saldo restante è trattato come deposito a termine di cui al presente paragrafo. Un tasso di deflusso del 100 % è applicato ai depositi annullati con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario per i quali è stato concordato il pagamento a altro ente creditizio.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 24, l'ente creditizio moltiplica i depositi al dettaglio raccolti in paesi terzi per un tasso superiore di deflusso se la normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità nel paese terzo prevede tale percentuale superiore.

Articolo 26

Deflussi con afflussi correlati

Previa approvazione dell'autorità competente, l'ente creditizio può calcolare il deflusso di liquidità al netto dell'afflusso correlato che soddisfa ciascuna delle condizioni seguenti:

- a) è collegato direttamente al deflusso e non è computato nel calcolo degli afflussi di liquidità nel capo 3;
- b) è imposto da un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale;
- c) soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - i) sorge obbligatoriamente prima del deflusso;
 - ii) è ricevuto entro 10 giorni ed è garantito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro.

Articolo 27

Deflussi dai depositi operativi

1. L'ente creditizio moltiplica per 25 % le passività risultanti dai depositi mantenuti:

- a) dal depositante al fine di ottenere dall'ente creditizio servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata;
- b) nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'interno di un gruppo di enti creditizi cooperativi affiliati permanentemente ad un organismo centrale, conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 6, di detto regolamento, ovvero come deposito istituito per legge o per contratto da un altro ente creditizio membro dello stesso sistema di tutela istituzionale o della stessa rete cooperativa, a condizione che tali depositi non siano rilevati come attività liquide dell'ente creditizio depositante ai sensi del paragrafo 3 e dell'articolo 16;
- c) dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella indicata alla lettera a);
- d) dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti centrali e laddove l'ente creditizio appartenga a una delle reti o dei sistemi di cui all'articolo 16.

2. In deroga al paragrafo 1, l'ente creditizio moltiplica per 5 % la parte delle passività risultanti dai depositi di cui al paragrafo 1, lettera a), coperta da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

3. I depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale che sono considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante ai sensi dell'articolo 16 sono moltiplicati per un tasso di deflusso del 100 %, rispetto all'ente centrale, in base all'importo di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli contemplati alla prima frase del presente paragrafo e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.

4. I servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), riguardano esclusivamente tali servizi nella misura in cui essi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata d'importanza cruciale per il depositante. I depositi di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), sono gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario. I fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi.

5. Il deposito derivante da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di *prime brokerage* non è trattato come deposito operativo e ad esso è applicato un tasso di deflusso del 100 %.

6. Al fine di individuare i depositi di cui al paragrafo 1, lettera c), l'ente creditizio valuta se esista con un cliente non finanziario una relazione operativa consolidata, ad esclusione di depositi a termine, depositi di risparmio e depositi intermediati, nella quale sia soddisfatto ciascuno dei criteri seguenti:

- a) la remunerazione del conto è inferiore di almeno 5 punti base al tasso prevalente per i depositi all'ingrosso con caratteristiche comparabili, ma non deve necessariamente essere negativa;
- b) il deposito è detenuto su conti appositamente designati e le sue condizioni di prezzo non forniscono al depositante alcun incentivo economico a mantenere nel deposito fondi eccedenti quelli necessari per la relazione operativa;
- c) sul conto sono accreditate e addebitate di frequente operazioni significative;
- d) è soddisfatto uno dei criteri seguenti:
 - i) la relazione con il depositante esiste da almeno 24 mesi;
 - ii) il deposito è usato per almeno due servizi attivi. Tali servizi possono comprendere l'accesso diretto o indiretto a servizi nazionali o internazionali di pagamento, la negoziazione di titoli o servizi di banca depositaria.

È trattata come deposito operativo soltanto la parte del deposito necessaria ai fini del servizio di cui il deposito è un prodotto accessorio. La parte eccedente è trattata come deposito non operativo.

Articolo 28

Deflussi da altre passività

1. L'ente creditizio moltiplica per 40 % le passività risultanti dai depositi della clientela composta da clienti non finanziari, emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, organismi del settore pubblico, cooperative di credito autorizzate da un'autorità competente e imprese d'investimento personale (*personal investment company*) ovvero da intermediari di deposito, purché non ricadano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27.

In deroga al primo comma, le passività ivi contemplate sono moltiplicate per 20 % se sono coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE, ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

2. L'ente creditizio moltiplica per 0 % le passività risultanti dalle sue spese di funzionamento.

3. L'ente creditizio moltiplica per i seguenti fattori le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, quali definite all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento n. 575/2013, aventi scadenza entro 30 giorni di calendario:

- a) 0 %, se le passività sono garantite da attività ammissibili come attività di livello 1 conformemente all'articolo 10, fatta eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), ovvero se il prestatore è una banca centrale;
- b) 7 %, se le passività sono garantite da attività ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f);
- c) 15 %, se le passività sono garantite da attività ammissibili come attività di livello 2A conformemente all'articolo 11;
- d) 25 %:
 - i) se le passività sono garantite da attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv);
 - ii) se le passività sono garantite da attività non ammissibili come attività liquide conformemente agli articoli 10 e 11 e il prestatore è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro o del paese terzo in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo. Gli organismi del settore pubblico che ricevono tale trattamento sono limitati a quelli aventi una ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 %, conformemente all'articolo 116, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- e) 35 %, se le passività sono garantite dalle sottocategorie di attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v);

- f) 50 %, se le passività sono garantite da:
- i) titoli di debito societario ammissibili come attività di livello 2B conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);
 - ii) azioni ammissibili come attività di livello 2B conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c);
- g) 100 %, se le passività sono garantite da attività non ammissibili come attività liquide conformemente al titolo II, fatta eccezione per le operazioni contemplate al presente paragrafo, lettera d), punto ii), ovvero se il prestatore è una banca centrale.
4. Gli swap di garanzie con scadenza entro i successivi 30 giorni comportano un deflusso per il valore di liquidità delle attività prese a prestito eccedente il valore di liquidità delle attività date in prestito, a meno che la controparte sia una banca centrale, nel qual caso si applica un deflusso dello 0 %.
5. I saldi compensatori detenuti in conti segregati nell'ambito dei sistemi di tutela della clientela imposti dalle norme nazionali sono trattati come afflussi, conformemente all'articolo 32, e sono esclusi dalla riserva di attività liquide.
6. L'ente creditizio applica un tasso di deflusso del 100 % a tutte le *notes*, le obbligazioni e gli altri titoli di debito di propria emissione, a meno che l'obbligazione sia venduta esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio, nel qual caso detti strumenti possono essere trattati come è trattata la corrispondente categoria di deposito al dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che tali strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.

Articolo 29

Deflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale

1. In deroga all'articolo 31, l'autorità competente può autorizzare, caso per caso, l'applicazione di un tasso inferiore di deflusso per le linee di credito o di liquidità non utilizzate, se è soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:
- a) vi sono motivi di prevedere un deflusso inferiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratice del fornitore;
 - b) la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE⁽¹⁾, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 di detto regolamento;
 - c) il tasso inferiore di deflusso non è più basso del tasso di afflusso applicato dalla controparte;
 - d) l'ente creditizio e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
2. Qualora sia applicato l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera d). In tal caso, devono essere soddisfatti anche i criteri oggettivi seguenti:
- a) sia il fornitore di liquidità sia il ricevente presentano un basso profilo di rischio di liquidità;
 - b) tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di linea di credito o di liquidità non utilizzata;
 - c) la gestione del rischio di liquidità del fornitore tiene adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del ricevente.

Se è autorizzata l'applicazione di siffatto tasso inferiore di deflusso, l'autorità competente informa l'ABE dell'esito del processo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il rispetto delle condizioni di applicazione di tale deflusso inferiore è periodicamente riesaminato dall'autorità competente.

Articolo 30

Deflussi aggiuntivi

1. Le garanzie reali diverse dal contante e dalle attività di cui all'articolo 10, fornite dall'ente creditizio per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 20 %.

Le garanzie reali sotto forma di attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), fornite dall'ente creditizio per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 10 %.

⁽¹⁾ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GUL 193 del 18.7.1983, pag. 1).

2. L'ente creditizio calcola e notifica all'autorità competente un deflusso aggiuntivo per tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano, entro 30 giorni di calendario e a seguito di un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente creditizio, deflussi aggiuntivi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali. L'ente creditizio notifica detto deflusso all'autorità competente al più tardi contestualmente alla segnalazione trasmessa a norma dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'autorità competente, se considera tali deflussi significativi in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente creditizio, esige che questo aggiunga un deflusso aggiuntivo per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali o ai deflussi di cassa aggiuntivi risultanti da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente creditizio corrispondente a un declassamento di tre livelli del suo merito di credito esterno. L'ente creditizio applica un tasso di deflusso del 100 % a tali garanzie reali aggiuntive o deflussi di cassa aggiuntivi. L'ente creditizio riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati all'autorità competente.
3. L'ente creditizio aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sugli strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell'ente creditizio, se rilevanti. Il calcolo è effettuato conformemente all'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. L'ente creditizio computa su base netta, conformemente all'articolo 21, i deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013. In caso di deflusso netto, l'ente creditizio moltiplica il risultato per un tasso di deflusso del 100 %. L'ente creditizio esclude da tali calcoli i requisiti di liquidità risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3.
5. L'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo 30 giorni di calendario e che i titoli non facciano parte delle sue attività liquide. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento in titoli, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario, e applica un tasso di deflusso dello 0 %.
6. L'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % degli elementi seguenti:
 - a) garanzie reali in eccesso detenute dall'ente creditizio delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento;
 - b) garanzie reali di cui è prevista la costituzione verso una controparte entro 30 giorni di calendario;
 - c) garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi del titolo II sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi del titolo II senza il consenso dell'ente creditizio.
7. I depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini dell'articolo 27 o 29 ma, se del caso, sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6.
8. L'ente creditizio ipotizza un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario, nel caso in cui questi strumenti siano emessi dall'ente creditizio stesso ovvero da *conduit* o società veicolo da esso sponsorizzati.
9. L'ente creditizio ipotizza un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su *commercial paper* garantiti da attività, *conduit*, veicoli di investimento in titoli e altri strumenti di raccolta analoghi. Il tasso di deflusso del 100 % si applica all'importo in scadenza o all'importo delle attività potenzialmente restituibili o alla liquidità richiesta.
10. Per la quota dei programmi di finanziamento (*funding*) contemplati ai paragrafi 8 e 9, l'ente creditizio che fornisce linee di liquidità associate non necessita di contabilizzare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.
11. Per le attività prese a prestito su base non garantita che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario è ipotizzato il prelievo totale, con conseguente deflusso del 100 % delle attività liquide, a meno che l'ente creditizio non possieda i titoli e che questi non facciano parte della sua riserva di liquidità.
12. Relativamente alla prestazione di servizi di *prime brokerage*, se l'ente creditizio ha finanziato le attività di un cliente compensandole al proprio interno con le vendite allo scoperto di un altro cliente, a tali operazioni si applica un deflusso del 50 % in considerazione dell'obbligo potenziale, poiché, in caso di disimpegno del cliente, l'ente creditizio potrebbe trovarsi nella necessità di reperire fonti aggiuntive di finanziamento a copertura di tali posizioni.

Articolo 31

Deflussi da linee di credito e di liquidità

1. Ai fini del presente articolo, per linea di liquidità s'intende qualsiasi linea di sostegno (*back-up*) irrevocabile non utilizzata, volta a essere impiegata per rifinanziare il debito di un cliente nel caso in cui questo non sia in grado di rifinanziarlo nei mercati finanziari. Il relativo importo è calcolato come l'importo del debito in essere emesso dal cliente in scadenza entro 30 giorni di calendario che è coperto dalla linea. È esclusa dalla definizione di linea di liquidità la quota della linea che copre un debito non in scadenza entro 30 giorni di calendario. L'eventuale capacità aggiuntiva della linea è assimilata a una linea di credito irrevocabile e riceve il relativo fattore di utilizzo specificato nel presente articolo. Le linee generali ai fini del capitale circolante delle imprese non sono classificate come linee di liquidità, bensì come linee di credito.

2. L'ente creditizio calcola i deflussi dalle linee di credito e di liquidità moltiplicando l'importo di tali linee per i corrispondenti tassi di deflusso fissati ai paragrafi da 3 a 5. I deflussi dalle linee di credito e di liquidità irrevocabili sono determinati come percentuale dell'importo massimo utilizzabile entro 30 giorni di calendario, al netto di qualsiasi requisito di liquidità applicabile, ai sensi dell'articolo 23, per gli elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio, e al netto delle eventuali garanzie reali messe a disposizione dell'ente creditizio e valutate a norma dell'articolo 9, a condizione che la garanzia reale soddisfi ciascuna delle condizioni seguenti:

- a) può essere riutilizzata o reimpegnata dall'ente creditizio;
- b) è detenuta sotto forma di attività liquida, ma non rilevata come parte della riserva di liquidità;
- c) non è costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da uno dei suoi soggetti affiliati.

Se l'ente creditizio dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere utilizzato dalle linee di credito o di liquidità è determinato come l'importo massimo che potrebbe essere utilizzato date le obbligazioni della controparte o dato il predefinito calendario contrattuale di utilizzi del credito che scadono nei successivi 30 giorni di calendario.

3. L'importo massimo che può essere utilizzato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i 30 giorni di calendario successivi è moltiplicato per 5 % se esse rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio.

4. L'importo massimo che può essere utilizzato da linee di credito irrevocabili non utilizzate entro 30 giorni di calendario è moltiplicato per 10 % se esse soddisfano le condizioni seguenti:

- a) non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio;
- b) sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari, tra cui imprese non finanziarie, emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico;
- c) non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui questo non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento (*funding*) sui mercati finanziari.

5. L'importo massimo che può essere utilizzato da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i 30 giorni di calendario successivi è moltiplicato per 30 % se esse soddisfano le condizioni previste al paragrafo 4, lettere a) e b), e per il 40 % se esse sono fornite a imprese d'investimento personale (*personal investment company*).

6. L'importo irrevocabile non utilizzato di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo che può essere utilizzato è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.

7. L'ente centrale di un sistema o rete di cui all'articolo 16 moltiplica per un tasso di deflusso del 75 % il finanziamento (*funding*) di liquidità irrevocabile offerto a un ente creditizio membro del sistema o della rete laddove questo possa trattare tale finanziamento come attività liquida ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2. Il tasso di deflusso del 75 % si applica sul valore nominale irrevocabile del finanziamento di liquidità.

8. L'ente creditizio moltiplica per il corrispondente tasso di deflusso l'importo massimo utilizzabile da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da altre linee di liquidità irrevocabili non utilizzate nell'arco di 30 giorni di calendario, come segue:

- a) 40 % per le linee di credito e di liquidità accordate a enti creditizi e per le linee di credito accordate ad altri enti finanziari regolamentati, tra cui imprese di assicurazione e imprese di investimento, OIC o schemi di investimento non aperti;

- b) 100 % per le linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE non contemplate al paragrafo 6 e per gli accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE;
- c) 100 % per le linee di credito e di liquidità offerte a clienti finanziari non contemplati alle lettere a) e b) o ai paragrafi da 1 a 7.

9. In deroga ai paragrafi da 1 a 8, l'ente finanziario istituito e finanziato dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro può applicare i trattamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 alle linee di credito e di liquidità accordate a finanziatori di prestiti agevolati al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati rispondenti ai requisiti in materia di tassi di deflusso previsti ai paragrafi 3 e 4.

In deroga all'articolo 32, paragrafo 3, lettera g), l'ente creditizio può applicare un afflusso e deflusso simmetrico laddove detti prestiti agevolati siano concessi per il tramite di un altro ente creditizio che agisce come intermediario (prestiti *pass through*).

I prestiti agevolati di cui al presente paragrafo sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato ragionevolmente prevedibile e fino a concorrenza dell'importo richiesto con tale domanda, ferma restando la successiva segnalazione sull'uso dei fondi erogati.

10. L'ente creditizio moltiplica per 100 % i deflussi di liquidità derivanti da passività in scadenza dopo 30 giorni di calendario e non contemplati agli articoli da 23 a 31.

CAPO 3

Afflussi di liquidità

Articolo 32

Afflussi

1. Gli afflussi di liquidità sono valutati nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un *default* nell'arco di 30 giorni di calendario.
2. Agli afflussi di liquidità è applicato un tasso di afflusso del 100 %, in particolare agli afflussi seguenti:
 - a) importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari. Riguardo ai secondi, sono considerati soggetti al tasso di afflusso del 100 %, in particolare, gli afflussi derivanti da:
 - i) titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario;
 - ii) operazioni di finanziamento al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario;
 - b) importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari purché non si conteggino due volte con le attività liquide. Tali importi comprendono le somme dovute per contratto entro 30 giorni di calendario, quali i dividendi in contante da tali indici più importanti e il contante dovuto per tali strumenti azionari venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II.
3. In deroga al paragrafo 2, gli afflussi contemplati al presente paragrafo sono soggetti ai requisiti seguenti:
 - a) gli importi dovuti dai clienti non finanziari ai fini del pagamento del capitale sono ridotti del 50 % del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. Ai fini della presente lettera, rientrano tra i clienti non finanziari le imprese, gli emittenti sovrani, le banche multilaterali di sviluppo e gli organismi del settore pubblico; In deroga, l'ente creditizio che ha ricevuto un impegno di cui all'articolo 31, paragrafo 9, per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale, ovvero che ha ricevuto un analogo impegno da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico, può tener conto di un afflusso fino a concorrenza dell'importo del deflusso che applica all'impegno corrispondente per erogare tale prestito agevolato.
 - b) gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 192, punti 2) e 3), del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono garantiti da attività liquide

non sono presi in considerazione fino al valore delle attività liquide al netto dei coefficienti di scarto applicabili a norma del titolo II. Sono presi integralmente in considerazione gli importi dovuti per il valore rimanente e gli importi garantiti da attività non ammesse come attività liquide ai sensi del titolo II. Non è permesso l'afflusso se la garanzia reale è impiegata a copertura di una posizione corta conformemente all'articolo 30, paragrafo 5;

- c) agli importi dovuti per scadenza contrattuale di prestiti su margine a fronte di una garanzia reale sotto forma di attività illiquide può essere applicato un tasso di afflusso del 50 %. Tale tipo di afflussi può essere preso in considerazione soltanto se l'ente creditizio non impiega la garanzia originariamente ricevuta a fronte del finanziamento per coprire posizioni corte;
- d) gli importi dovuti che l'ente creditizio debitore tratta conformemente all'articolo 27, ad eccezione dei depositi presso l'ente centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 3, sono moltiplicati per un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. Se il corrispondente tasso non può essere stabilito, si applica un tasso di afflusso del 5 %;
- e) gli swap di garanzie con scadenza entro 30 giorni di calendario comportano un afflusso per il valore di liquidità delle attività date in prestito eccedente il valore di liquidità delle attività prese a prestito;
- f) se le garanzie reali ottenute attraverso contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, assunzione di titoli in prestito o *swap* di garanzie che giungono a scadenza nell'arco di 30 giorni sono reimpegnate e impiegate a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, l'ente creditizio ipotizza che tali operazioni siano rinnovate e non generino alcun afflusso di cassa a causa dell'esigenza di continuare a coprire le posizioni corte oppure di riacquistare i titoli in questione. Le posizioni corte comprendono sia i casi in cui, da un portafoglio bilanciato, l'ente creditizio ha venduto allo scoperto in via definitiva un titolo nell'ambito di una strategia di negoziazione o di copertura, sia quelli in cui, nell'ambito di un portafoglio bilanciato di operazioni di vendita con patto di riacquisto, l'ente creditizio ha una posizione corta in un particolare titolo e a preso a prestito un titolo per un certo periodo dandolo in prestito per un periodo più lungo;
- g) non sono computate le linee di credito o di liquidità non utilizzate né gli altri impegni ricevuti da soggetti diversi da banche centrali e da quelli contemplati all'articolo 34. Non sono computate come afflusso le linee di liquidità irrevocabili non utilizzate offerte dalla banca centrale e rilevate come attività liquide conformemente all'articolo 14;
- h) gli importi dovuti per titoli emessi dall'ente creditizio stesso o da un soggetto collegato sono computati su base netta, applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile all'attività sottostante ai sensi del presente articolo;
- i) le attività con una data di scadenza contrattuale non definita sono prese in considerazione applicando un tasso di afflusso del 20 %, purché il contratto consenta all'ente creditizio di disimpegnarsi o di richiedere il pagamento entro 30 giorni di calendario.

4. Il paragrafo 3, lettera a), non si applica agli importi, di cui al paragrafo 3, lettera b), dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono garantiti da attività liquide a norma del titolo II. Gli afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela sono computati integralmente, a condizione che tali saldi siano costituiti da attività liquide ai sensi del titolo II.

5. I deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 sono calcolati su base netta, conformemente all'articolo 21, e moltiplicati per 100 % in caso di afflusso netto.

6. L'ente creditizio non computa gli afflussi derivanti dalle attività liquide contemplate nel titolo II diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.

7. L'ente creditizio non computa gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.

8. L'ente creditizio tiene conto degli afflussi di liquidità che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili solo nella misura in cui essi corrispondono a deflussi rispettivamente nel paese terzo o nella valuta in questione.

Articolo 33

Massimale degli afflussi

1. L'ente creditizio limita il rilevamento degli afflussi di liquidità al 75 % del totale dei deflussi di liquidità, secondo la definizione di cui al capo 2, a meno che uno specifico afflusso sia esentato ai sensi del paragrafo 2, 3 o 4.

2. Previa approvazione dell'autorità competente, l'ente creditizio può esentare dal massimale di cui al paragrafo 1, in tutto o in parte, gli afflussi di liquidità seguenti:
- afflussi il cui fornitore è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
 - afflussi da depositi collocati presso altri enti creditizi di uno stesso gruppo di soggetti ammessi al trattamento previsto all'articolo 113, paragrafo 6 o 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - afflussi contemplati all'articolo 26, compresi gli afflussi da prestiti collegati a mutui ipotecari o prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, ovvero da banche multilaterali di sviluppo o da organismi del settore pubblico, per i quali l'ente creditizio ha agito da intermediario (*pass through*).
3. Previa approvazione dell'autorità competente, può essere esentato dal massimale degli afflussi l'ente creditizio specializzato le cui attività principali sono il leasing e il factoring, ad eccezione delle attività indicate al paragrafo 4, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni stabilite al paragrafo 5.
4. Previa approvazione dell'autorità competente, può beneficiare di un massimale degli afflussi del 90 %, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni stabilite al paragrafo 5, l'ente creditizio specializzato le cui attività principali sono:
- il finanziamento per l'acquisizione di veicoli a motore;
 - il credito al consumo secondo la definizione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul credito al consumo.
5. L'ente creditizio di cui al paragrafo 3 può essere esentato dal massimale degli afflussi e l'ente creditizio di cui al paragrafo 4 può applicare il massimale più elevato del 90 % purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- le attività svolte presentano un basso profilo di rischio di liquidità, alla luce dei fattori seguenti:
 - vi è corrispondenza tra i tempi degli afflussi e i tempi dei deflussi;
 - a livello individuale, l'ente creditizio non si finanzia in maniera significativa con i depositi al dettaglio;
 - a livello individuale, la quota rappresentata dalle attività principali di cui al paragrafo 3 o 4 è superiore all'80 % del bilancio totale;
 - le deroghe sono pubblicate nelle relazioni annuali.
- L'autorità competente comunica all'ABE, motivando le decisioni, quali siano gli enti creditizi specializzati esentati o beneficiari di un massimale più elevato. L'ABE pubblica e tiene aggiornato l'elenco degli enti creditizi specializzati esentati o beneficiari di un massimale più elevato. L'ABE può chiedere che le siano forniti documenti giustificativi.
6. Una volta approvate dall'autorità competente, le esenzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere applicate a livello sia individuale sia consolidato, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, lettera e).
7. L'ente creditizio determina l'importo dei deflussi netti di liquidità in applicazione del massimale degli afflussi conformemente alla formula riportata nell'allegato II.

Articolo 34

Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale

1. In deroga all'articolo 32, paragrafo 3, lettera g), l'autorità competente può autorizzare, caso per caso, l'applicazione di un tasso superiore di afflusso per le linee di credito e di liquidità non utilizzate, se è soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:
- vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratice del fornitore;
 - la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento;
 - laddove il tasso di afflusso sia superiore al 40 %, la controparte applica un corrispondente tasso di deflusso simmetrico in deroga all'articolo 31;
 - l'ente creditizio e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.

2. Laddove l'ente creditizio e l'ente creditizio controparte siano stabiliti in Stati membri diversi, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), purché siano soddisfatti, oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, i criteri oggettivi aggiuntivi di cui alle lettere a), b) e c):

- a) sia il fornitore di liquidità sia il ricevente presentano un basso profilo di rischio di liquidità;
- b) tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di linea di credito o di liquidità;
- c) la gestione del rischio di liquidità del ricevente ha tenuto adeguatamente conto del profilo di rischio di liquidità del fornitore.

Le autorità competenti lavorano assieme consultandosi ampiamente, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, per determinare se siano soddisfatti i criteri aggiuntivi stabiliti nel presente paragrafo.

3. Se i criteri aggiuntivi di cui al paragrafo 2 sono soddisfatti, l'autorità competente del ricevente la liquidità è autorizzata ad applicare un tasso preferenziale di afflusso fino al 40 %. L'approvazione di entrambe le autorità competenti è tuttavia necessaria per qualsiasi tasso preferenziale superiore al 40 %, la cui applicazione è simmetrica.

Laddove sia autorizzata l'applicazione di un tasso preferenziale superiore al 40 %, le autorità competenti informano l'ABE dell'esito del processo di cui al paragrafo 2. L'autorità competente verifica periodicamente che continuino ad essere soddisfatte le condizioni alla base di tali afflussi più elevati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Clausola grandfathering per le attività bancarie garantite da Stati membri

1. Le attività emesse dall'ente creditizio che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione centrale di uno Stato membro sono ammesse come attività di livello 1 soltanto se la garanzia:

- a) è stata concessa o impegnata per un importo massimo anteriormente al 30 giugno 2014;
- b) è diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata, e copre il mancato pagamento del capitale e degli interessi alla scadenza.

2. Laddove il garante sia un'amministrazione regionale o autorità locale di uno Stato membro, l'attività garantita è ammessa come attività di livello 1 solo se l'esposizione verso detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e purché la garanzia soddisfi i requisiti stabiliti al paragrafo 1.

3. Le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 restano ammesse come attività di livello 1 fintantoché la garanzia rimane in vigore rispetto, secondo il caso, all'emittente interessato o alle sue attività, con le modifiche o sostituzioni apportate nel corso del tempo. Qualora l'importo della garanzia a favore di un emittente o delle sue attività sia aumentato in un qualsiasi momento successivo al 30 giugno 2014, le attività sono ammesse come attività liquide soltanto fino a concorrenza dell'importo massimo della garanzia impegnato prima di tale data.

4. Le attività contemplate al presente articolo sono soggette agli stessi requisiti applicabili, ai sensi del presente regolamento, alle attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

5. Se l'ente creditizio o le sue attività beneficiano di un sistema di garanzia, il sistema nel suo complesso è considerato una garanzia ai fini del presente articolo.

Articolo 36

Disposizione transitoria sugli organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri

1. Fino al 31 dicembre 2023 sono ammesse come attività di livello 1 le obbligazioni *senior* emesse dai seguenti organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri:

- a) *National Asset Management Agency (NAMA)* in Irlanda;
- b) *Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB)* in Spagna;

- c) *Bank Asset Management Company*, istituita in virtù della *Measures of the Republic of Slovenia to Strengthen the Stability of Banks Act* (legge slovena sulle misure per rafforzare la stabilità delle banche — MSSBA) in Slovenia.
2. Le attività contemplate al paragrafo 1 sono soggette agli stessi requisiti applicabili, ai sensi del presente regolamento, alle attività di livello 1 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 37

Disposizione transitoria sulle cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali

1. In deroga all'articolo 13, sono ammesse come attività di livello 2B le cartolarizzazioni emesse anteriormente al 1° ottobre 2015 con esposizione sottostante composta di prestiti su immobili residenziali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), purché siano soddisfatti tutti i requisiti stabiliti all'articolo 13 diversi da quelli inerenti al rapporto prestito/valore (*loan-to-value*) o al rapporto mutuo concesso/reddito percepito di cui allo stesso articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i).
2. In deroga all'articolo 13, sono ammesse come attività di livello 2B fino al 1° ottobre 2025 le cartolarizzazioni emesse dopo il 1° ottobre 2015 con esposizione sottostante composta di prestiti su immobili residenziali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), che non soddisfano i requisiti inerenti al rapporto prestito/valore (*loan-to-value*) medio o al rapporto mutuo concesso/reddito percepito di cui a detta disposizione, a condizione che le esposizioni sottostanti siano composte di prestiti su immobili residenziali cui, alla data di concessione, non si applicava la normativa nazionale che disciplina il tetto al rapporto mutuo concesso/reddito percepito, e che il prestito su immobili residenziali sia stato concesso in un qualunque momento antecedente il 1° ottobre 2015.

Articolo 38

Disposizione transitoria sull'introduzione del coefficiente di copertura della liquidità

1. A norma dell'articolo 460, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il coefficiente di copertura della liquidità previsto all'articolo 4 è così introdotto:
- a) il 60 % del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1° ottobre 2015;
 - b) il 70 % a decorrere dal 1° gennaio 2016;
 - c) l'80 % a decorrere dal 1° gennaio 2017;
 - d) il 100 % a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. A norma dell'articolo 412, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti creditizi, che mantengano un requisito più elevato di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente al presente regolamento.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Formule per determinare la composizione della riserva di liquidità

1. Per determinare la composizione della riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17, l'ente creditizio applica le formule riportate nel presente allegato.
2. Calcolo della riserva di liquidità dell'ente creditizio — Alla data del calcolo la riserva di liquidità è pari a:
 - (a) importo delle attività di livello 1, più
 - (b) importo delle attività di livello 2A, più
 - (c) importo delle attività di livello 2B,meno il valore minore tra i seguenti:
 - (d) somma di a), b) e c);
 - (e) «importo eccedente delle attività liquide» calcolato conformemente ai punti 3 e 4 del presente allegato.
3. «Importo eccedente delle attività liquide» — L'importo si compone degli elementi seguenti:
 - (f) importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, pari al valore di tutte le attività liquide di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di livello 1, che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, operazione di prestito garantito, operazione di scambio di attività o operazione su derivati coperti da garanzia reale che giunge a scadenza nell'arco di 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
 - (g) importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le obbligazioni garantite di livello 1 che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, operazione di prestito garantito, operazione di scambio di attività o operazione su derivati coperti da garanzia reale che giunge a scadenza nell'arco di 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
 - (h) importo rettificato delle attività di livello 2A, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività di livello 2A che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, operazione di prestito garantito, operazione di scambio di attività o operazione su derivati coperti da garanzia reale che giunge a scadenza nell'arco di 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione;
 - (i) importo rettificato delle attività di livello 2B, pari al valore, al netto dei coefficienti di scarto, di tutte le attività di livello 2B che l'ente creditizio deterrebbe alla liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, operazione di prestito garantito, operazione di scambio di attività o operazione su derivati coperti da garanzia reale che giunge a scadenza nell'arco di 30 giorni di calendario a partire dalla data del calcolo e nella quale ente creditizio e controparte scambiano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione.
4. Calcolo dell'«importo eccedente delle attività liquide» — L'importo è pari a:
 - (j) importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, più
 - (k) importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, più
 - (l) importo rettificato delle attività di livello 2A, più
 - (m) importo rettificato delle attività di livello 2B,meno il valore minore tra i seguenti:
 - (n) somma di a), b), c) e d)
 - (o) $100/30$ moltiplicato per a)
 - (p) $100/60$ moltiplicato per la somma di a) e b)
 - (q) $100/85$ moltiplicato per la somma di a), b) e c).

5. Considerata la liquidazione di ogni operazione di provvista garantita, operazione di prestito garantito, operazione di scambio di attività o operazione su derivati coperti da garanzia reale e tenuto conto dell'applicazione dei citati massimali, la composizione della riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 è così determinata:

a'' (importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite a massimale applicato)

= a (importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite a massimale non applicato)

b'' (importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1 a massimale applicato)

= $\text{MIN}(b, a70/30)$

dove b = importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite a massimale non applicato

c'' (importo rettificato delle attività di livello 2A a massimale applicato)

= $\text{MIN}(c, (a + b'')40/60, \text{MAX}(a70/30 - b'', 0))$

dove c = importo rettificato delle attività di livello 2A a massimale non applicato

d'' (importo rettificato delle attività di livello 2B a massimale applicato)

= $\text{MIN}(d, (a + b'' + c'')15/85, \text{MAX}((a + b'')40/60 - c'', 0), \text{MAX}(70/30 - b'' - c'', 0))$

dove d = importo rettificato delle attività di livello 2B a massimale non applicato.

ALLEGATO II

Formula per calcolare il deflusso netto di liquidità

NLO = deflusso netto di liquidità

TO = totale dei deflussi

TI = totale degli afflussi

FEI = afflussi totalmente esentati

IHC = afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 90 % dei deflussi

IC = afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 75 % dei deflussi

I deflussi netti di liquidità sono pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esentati meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %:

$$\text{NLO} = \text{TO} - \text{MIN}(\text{FEI}, \text{TO}) - \text{MIN}[(\text{IHC}, 0,9 * \text{MAX}(\text{TO} - \text{FEI}, 0))] - \text{MIN}[(\text{IC}, 0,75 * \text{MAX}(\text{TO} - \text{FEI} - \text{IHC}/0,9, 0))]$$
